

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE  
REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

Ufficio resoconti consiliari  
Amt für Sitzungsberichte

SEDUTA  
63.  
SITZUNG  
7. 7. 1977

**Presidente: VAJA**



## Indice

Nomina di un membro della I<sup>a</sup> Commissione legislativa in sostituzione del consigliere regionale Alfons Rigott

pag. 6

Disegno di legge n. 65:

“Agevolazioni per la riscossione delle competenze del personale regionale e modifiche del trattamento economico di missione”

pag. 6

Disegno di legge n. 67:

“Istituzione del foglio degli aggravi comuni a più porzioni degli edifici divisi materialmente”

pag. 51

Disegno di legge n. 68:

“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 agosto 1952, n. 24 e successive modificazioni, concernenti l'elezione del Consiglio regionale”

pag. 61

Disegno di legge n. 75:

“Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, concernente: ‘Disciplina delle tasse regionali e delle soprattasse provinciali sulle concessioni non governative’”

pag. 102

## Inhaltsangabe

Namhaftmachung eines Mitgliedes der 1. Gesetzgebungskommission anstelle des Regionalratsabgeordneten Alfons Rigott

Seite 6

Gesetzentwurf Nr. 65:

“Erleichterungen bei Einhebung der Dienstbezüge von seiten des Personals der Region und Änderung der Außendienstvergütung”

Seite 6

Gesetzentwurf Nr. 67:

“Einführung eines gemeinsamen Lastenblattes für Lasten, die mehrere Anteile der materiell geteilten Gebäude betreffen”

Seite 51

Gesetzentwurf Nr. 68:


“Änderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz Nr. 24 vom 20. August 1952 – und zu dessen späteren Änderungen – betreffend die Wahl des Regionalrates”

Seite 61

Gesetzentwurf Nr. 75:

“Änderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz Nr. 14 vom 29. Dezember 1975: ‘Ordnung der Regionalabgaben und der Abgabenzuschläge der Provinzen auf die nichtstaatlichen Konzessionen’”

Seite 102



Ore 10.25

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

TANAS (segretario questore - F.S.D.A.): (fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 19.5. 1977.

TANAS (segretario questore - F.S.D.A.): (legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni al processo verbale? Nessuna, il processo verbale è approvato.

Ich bitte die Herren Abgeordneten, sich von den Sitzen zu erheben!

Prego i Signori consiglieri di volersi alzare.

Am 2. Juli 1977 ist in Levico Valsugana der ehemalige Regionalratsabgeordnete Dr. Giuseppe Balista im Alter von 76 Jahren verstorben.

Dr. Balista war in der 1. Gesetzgebungsperiode von 1948 bis 1952 Mitglied des Regionalrats. Er hat während genannter Zeitspanne auch das Amt des Präsidenten der Provinzialregierung von Trient bekleidet und war Vorsitzender der Gesetzgebungskommission für allgemeine Angelegenheiten.

Er gehörte der Fraktion der Christdemokratischen Partei an.

Der Regionalrat spricht den Familienangehörigen sein aufrichtiges Beileid aus.

Il 2 luglio 1977 si è spento a Levico Valsugana all'età di 76 anni, l'ex Consigliere regionale avv. Giuseppe Balista.

Ha fatto parte del Consiglio regionale nella I<sup>a</sup> legislatura dal 1948 al 1952. Ha ricoperto la carica di Presidente della Giunta provinciale di Trento per lo stesso periodo e di Presidente della Commissione legislativa per gli affari generali.

Apparteneva al gruppo consiliare della Democrazia Cristiana.

Il Consiglio regionale si associa al lutto dei familiari.

Ich ersuche die Herren Abgeordneten, seiner in Stille zu gedenken.

Prego i Signori Consiglieri di volerlo commemorare in silenzio.

Si comunica che in data 24 giugno 1977 il Commissario del Governo ha restituito, con il proprio visto, le seguenti leggi regionali:

- LEGGE REGIONALE 24 GIUGNO 1977, n. 5:  
"Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 24 novembre 1976, n. 12, contenente norme integrative dell'assicurazione di malattia";
- LEGGE REGIONALE 24 GIUGNO 1977, n. 6:  
"Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, e successive modificazioni, contenente norme per l'elezione del Consiglio regionale";

- LEGGE REGIONALE 24 GIUGNO 1977, n. 7;  
"Norme per il trattamento giuridico ed economico degli im-  
piegati regionali e di altri enti pubblici eletti Consi-  
glieri regionali o amministratori di Comuni".

Si comunica che in data 30 giugno 1977 il gruppo socialista, relatore il cons. Ricci, ha presentato il disegno di legge-voto n. 7, riguardante la modifica alla Costituzione e al testo unico del nuovo Statuto speciale di auto-  
nomia.

Ich teile dem Regionalrat mit, daß der Regionalratsabgeordnete Alfons Rigott seines Amtes als Mitglied der 1. Gesetzgebungskommission verlustig gegangen ist, da er ohne gerechtfertigten Grund an mehr als drei aufeinanderfolgenden Sitzungen der Kommission nicht teilgenommen hat (laut Artikel 18 der Geschäftsordnung). Somit steht heute die Ernennung eines neuen Mitgliedes der 1. Gesetzgebungskommission\* auf der Tagesordnung.

Wir kommen zur Tagesordnung. Erster Punkt der heutigen Tagesordnung: "Namhaftmachung eines Mitgliedes der 1. Gesetzgebungskommission anstelle des Regionalratsabgeordneten Alfons Rigott". Es wurde der Name Willi Erschbaumer vorgeschlagen. Meldet sich dazu jemand zu Wort. Wenn keine Wortmeldung vorhanden ist, stimmen wir durch Handaufheben ab. Wer ist für den Vorschlag, den Abgeordneten Erschbaumer in die Kommission zu wählen? Dagegen? Stimmenthaltung? Der Abgeordnete Erschbaumer ist einstimmig anstelle des Abgeordneten Rigott in die 1.

Gesetzgebungskommission gewählt worden.

Punkt 2 der Tagesordnung: Gesetzentwurf Nr. 65: "Erleichterungen bei Einhebung der Dienstbezüge von seiten des Personals der Region und Änderung der Außendienstvergütung".

Ich ersuche die Regionalregierung um ihren Bericht.

Si comunica che il consigliere regionale Alfons Rigott è decaduto dalla carica di membro della I<sup>a</sup> Commissione legislativa per non aver partecipato, senza giustificato motivo, a più di tre sedute consecutive della Commissione stessa (articolo 18 del Regolamento interno).

L'ordine del giorno prevede pertanto la nomina di un nuovo membro della I<sup>a</sup> commissione legislativa.

Passiamo all'ordine del giorno, punto 1): "Nomina di un membro della I<sup>a</sup> commissione legislativa in sostituzione del consigliere regionale Alfons Rigott".

E' stato proposto il nome Will Erschbaumer. Qualcuno chiede la parola? Se nessuno chiede la parola votiamo per alzata di mano. Chi è favorevole alla proposta di nominare il consigliere Erschbaumer membro della commissione? Contrari? Astensioni? Il consigliere Erschbaumer è stato eletto, all'unanimità, membro della I<sup>a</sup> commissione in sostituzione del cons. Rigott.

Punto 2) all'ordine del giorno: Disegno di legge n. 65: "Agevolazioni per la riscossione delle competenze del personale regionale e modifiche al trattamento economico di missione".  
Prego la Giunta regionale di voler dar lettura della relazione.

MARZIANI (Presidente G.R. - D.C.):

La Giunta regionale si propone, con il presente disegno di legge, di risolvere anzitutto il problema del pagamento al personale regionale delle competenze fisse ed accessorie agevolandone la riscossione dei relativi titoli di spesa.

Non si tratta di una nuova normativa bensì di un adattamento alle esigenze regionali delle disposizioni dettate con D.P.R. 25 gennaio 1962, n° 17 concernenti l'estinzione dei titoli di spesa a favore del personale statale.



I motivi che hanno informato la Giunta regionale nel predisporre il testo dell'articolo in questione sono ovvi e tendono ad evitare di offrire l'occasione per il ripetersi delle azioni delittuose che da diverso tempo si ripetono, in concomitanza con la scadenza del giorno di paga, in molte città italiane.

Con altri articoli si introducono alcune modifiche all'attuale trattamento economico di missione del personale regionale. In particolare vengono estese al personale le disposizioni fissate per il personale statale in occasione di missioni all'estero.

Infine con l'art. 4 viene elevata l'indennità mensile corrisposta, al personale regionale del gruppo linguistico tedesco, a rimborso delle maggiori spese dallo stesso sostenute per prestare servizio presso gli uffici centrali in Trento. Attualmente le unità che beneficiano di tale indennità sono dodici.

Se il Presidente mi consente, aggiungo rapidissimamente una informazione ai signori consiglieri, e cioè che abbiamo preparato un emendamento, che verrà distribuito in questo momento ai signori consiglieri, e che riguarda la ricomposizione del Consiglio di amministrazione del personale. Con il 1° agosto 1977, cioè il mese prossimo, vengono trasferiti alla provincia di Bolzano una serie di dipendenti regionali, esattamente 252, e per mantenere la proporzionale etnica nel Consiglio bisogna modificare la composizione del Consiglio stesso in un determinato modo. L'emendamento è distribuito in italiano e in lingua tedesca, in modo che possiate prenderne visione immediatamente.

**PRESIDENTE:** La parola al Presidente della I<sup>a</sup> commissione legislativa per la lettura della relazione.

**PARIS (D.C.):** La competente Commissione ha esaminato questo

disegno di legge nella seduta del 26 maggio 1977.

La Giunta regionale, nell'illustrarlo alla Commissione, ha presentato numerosi emendamenti, suggeriti da particolari situazioni verificatesi dopo la sua presentazione. In particolare gli articoli 2 e 3 vengono modificati per adeguare le misure dell'indennità di missione a quelle recentemente proposte per il personale statale; la norma dell'articolo 3 bis intende fornire un correttivo che si rende indispensabile a causa dei frequenti aumenti dei prezzi; gli articoli 4 sexties e 4 septies vogliono adeguare il trattamento pensionistico e di liquidazione a quello già previsto presso le Province di Trento e di Bolzano; il 4 quinquies regola il carico dell'integrazione di indennità di buona uscita tra la Regione e le Province interessate in relazione al periodo di lavoro prestato dal dipendente presso i due enti; gli articoli 4 bis, 4 ter, e 4 quater dettano norme in materia di concorsi per assunzioni. Infine l'articolo 1 viene modificato per rendere facoltativa anziché obbligatoria la riscossione delle competenze da parte del personale a mezzo di accreditamento in conto corrente.

Approvato a maggioranza con 2 astensioni (Ricci e Ziosi) il disegno di legge viene inviato al Consiglio regionale per l'approvazione.

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Sembenotti, per la lettura della relazione della II<sup>a</sup> commissione legislativa finanze.

**SEMBENOTTI (P.P.T.T.):**

La Commissione legislativa, accertata la disponibilità finanziaria necessaria per far fronte all'onere previsto dal provvedimento di legge, ha dato il proprio parere finanziario favorevole a maggioranza con 1 astensione (Sfondrini).

**PRESIDENTE:** Die Generaldebatte ist eröffnet. Wer meldet sich zu Wort? Niemand. Die Generaldebatte ist geschlossen. Wir stimmen ab über den Übergang zur Sachdebatte. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltung? Der Übergang ist genehmigt.

PRESIDENTE: Il dibattito generale è aperto. Chi chiede la parola? Nessuno. Il dibattito generale è chiuso. Votiamo per il passaggio alla discussione articolata. Metto in votazione il passaggio all'esame articolato: è approvato all'unanimità.

#### Art. 1

L'Amministrazione regionale, su richiesta scritta del dipendente, può disporre che i titoli di spesa emessi per il pagamento delle competenze fisse ed accessorie al personale, siano estinti mediante accreditamento in conto corrente, acceso a favore della persona del creditore, presso la sede centrale o le filiali dell'istituto bancario incaricato del servizio di tesoreria, o presso la sede o le filiali dell'istituto bancario sito in provincia di Bolzano indicate dal Tesoriere regionale.

L'accredito in conto corrente costituisce quietanza liberatoria per l'Amministrazione regionale.

Ha la parola il cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Grazie, signor Presidente, per notare come l'art. 1, così come è presentato nel testo della commissione, su richiesta però d'altra parte della Giunta regionale, che ha motivato in gran parte il disegno di legge con la opportunità di istituire il pagamento degli stipendi e delle indennità, attraverso l'accreditamento in conto corrente presso istituti bancari, viene a cascare, praticamente con questo disposto, e c'è veramente da chiedersi quale utilità possa avere il fatto di aver mutato un indirizzo, che era stato assunto in sede nazionale e che sarebbe stato opportuno mantenere nella sua dizione originaria e nei suoi intendimenti originari, anche per quanto riguarda la nostra regione. Io francamente, signor Presidente, della Giunta, non riesco a rendermi ragione del mutamento di un tale modo di vedere le cose, se si riteneva opportuno e necessario adottare un provvedimento che praticamente viene annullato nella sua sostanza, con questa nuova dizione, con questa possibilità di opzione da parte dei dipendenti. La cosa se era utile, se era necessaria, si doveva fare e doveva valere per tutti i dipendenti, come era all'inizio.

Quindi vorrei sapere quali sono stati i motivi che hanno determinato un mutamento di indirizzo, se è mutata la situazione generale che aveva suggerito di adottare il provvedi-

mento, o a quale altro motivo sia dovuta una cosa di questo genere.

PRESIDENTE: La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): On. Presidente, lei si sorprenderà, forse, dell'intervento che mi appresto a fare. Ma sono costretto a prendere la parola su questo art. 1, perchè prima ero intento alla ricerca di una legge che non ho trovato, fra parentesi, ma posso a memoria parlare. E mi trovo ad affrontare questo argomento, se non altro per sentire la sua opinione in merito al problema che voglio porle, che è il problema del personale. Quello che io mi accingo ad illustrare, non fa parte di alcun articolo di questa legge, ma è un problema del personale, che deve per lo meno ottenere una risposta da parte sua. Mi riporto, con la memoria, al settembre dello scorso anno, quando il Consiglio regionale si è trovato di fronte ad un'altra disposizione che regolava il personale regionale, che introduceva con un articolo soppressivo un diritto acquisito del personale femminile. Evidentemente in quel momento nessuno ha fatto caso ad un aspetto abnorme del procedere legislativo: quello della soppressione dei diritti acquisiti. E non vale tanto sofisticare che quanto allora e fino ad allora la legge regionale prevedeva in favore del personale femminile, era una certezza non vincolata esclusivamente a diritto, perchè le legittime aspettative, che le leggi consentono al personale, si trasformano in altrettanti veri e obiettivi diritti acquisiti. E non è pensabile che si possa introdurre un articolo, che sopprime un beneficio che era noto a chi intraprendeva la carriera all'interno della nostra amministrazione, e che improvvisamente viene tolto, non per i nuovi, per coloro che saranno assunti, il che può avere una sua legittimità, ma viene soppresso per quelli che non se ne sono ancora serviti, mentre tutti gli altri che si trovavano nella felice situazione di potersene servire, se ne sono serviti. Lei ha già capito che intendo parlare della norma, che consentiva al personale femminile sposato di andare in pensione dopo 15 anni di servizio! Oggi, addirittura, al personale abbiamo programmato la esigenza di un figlio perchè se ne possano andare in pensione, e abbiamo programmato altre cose diverse da quelle che il diritto legittimo prima a loro consentiva. Ora non è pensabile poter accettare un procedere simile all'interno delle nostre leggi, e io, perchè ho preso la parola?

Per richiamare la esistenza del problema, ma anche

per dire a lei, on. Presidente della Giunta, che in questa legge, se si vuole, se si trova giusta e legittima la rivendicazione che io avanzo, si può ripristinare quell'articolo di legge, dicendo quale sia la giusta interpretazione. Non è pensabile che il personale femminile che aveva diritto di andare in pensione dopo 15 anni di servizio, si veda tolta questa possibilità, e si trovi oggi a dover far fronte ad altre iniziative che il legislatore ha introdotto. E' veramente un'interferenza inutile che noi abbiamo creato, per non dire persecutoria, perchè non è pensabile di creare, anche all'interno del personale che ha gli stessi diritti, di creare discriminazioni, perchè non ne ha potuto usufruire. Pertanto, se è valido ed è corretto, non solo da un punto di vista obiettivo, ma è corretto da un punto di vista giuridico quanto io le espongo, bisogna ripristinarlo quel diritto. Capisco benissimo che si possono abolire tutte le previdenze: oggi si parla di abolire, per esempio, il premio di fine servizio. Va bene, sarà un atto coerentemente antifascista, bisogna abolire le leggi fasciste di previdenza del lavoro. Benissimo, per essere antifascisti coerenti aboliamo il premio di fine servizio. Ma che questo legislativo democratico abolisca una norma fatta da esso stesso, una norma in favore del personale, perchè forse dà fastidio, non è pensabile, nè accettabile.

Ci sono, quindi, motivi di opportunità, di legittimità, che mi hanno indotto a prendere la parola e richiamare la sua cortese attenzione. Lei è sempre stato molto attento ai problemi del personale, in Provincia prima dove se ne è profondamente occupato, e come Presidente della Giunta regionale adesso penso che la sua attenzione non verrà senz'altro meno, e che voglia veramente prestare attenzione a questa esigenza per non introdurre discriminazioni. Le chiedo scusa se ho sollevato il problema in questa legge, ma entro questa legge noi possiamo ripristinare quello che, secondo il mio modo di vedere, è un torto che abbiamo creato all'interno del personale regionale.

**PRESIDENTE:** La parola al Presidente Marziani.

**MARZIANI (Presidente G.R. - D.C.):** Innanzi tutto la prima questione, quella sollevata dal cons. Manica e relativa alla istituzione della facoltatività di emettere assegni al posto del pagamento in contanti, mentre il testo iniziale parlava di una obbligatorietà, molto meno logica e molto minor senso ha la facoltatività. Ora il discorso sorse quando si instau-

rò un contratto con gli istituti bancari, per vedere presso quali istituti il personale avrebbe voluto l'accreditamento, e forse per una valutazione discrezionale e personale che le banche volevano fare. Ed è nel diritto delle banche di consentire o di concedere a determinate persone l'apertura di conti correnti oppure no. Ora, di fronte a una valutazione di questo genere, che poteva sembrare per certi aspetti e sotto altri punti di vista discriminatoria, i sindacati ci hanno pregati di soprassedere, e di non mettere nella occasione di ottenere un rifiuto taluno del personale regionale. Per cui allora abbiamo concordato con i sindacati di togliere la obbligatorietà e di instaurare soltanto la facoltatività dell'accensione del pagamento attraverso i conti correnti. Ecco, questo è il motivo per sottrarre a una valutazione che poteva, ripeto, sembrare discrezionale, da parte degli istituti bancari, l'operato, la condotta, il giudizio sul personale regionale.

Secondo problema, che, dice lo stesso consigliere Ceccon che fa le osservazioni, esula da questo testo legislativo, ma è un problema sul tappeto, e probabilmente per lo stesso è stato anche sollecitato. In effetti io stesso ho avuto una petizione, quanto meno almeno una scritta da parte di un determinato numero di dipendenti regionali, perchè sia ripristinato un testo, che lei giustamente dice è stato tolto, è stato modificato con la legge dell'anno scorso. Ora se si ricorda, cons. Ceccon, fu proprio il Consiglio in quella sede, avendo legiferato in materia analoga, discutendi la legge sui segretari comunali, che, riproponendosi il tema immediatamente dopo per quanto riguardava il personale regionale, volle instaurare un criterio analogo, simile a quello usato per il trattamento dei segretari comunali, quindi facendo un ragionamento di mera opportunità, di eguaglianza di trattamento con i segretari comunali da una parte e con la Provincia di Trento che aveva già tolto, che aveva legiferato in maniera diversa dalla normativa regionale. Quindi per un giudizio di questo tipo, il Consiglio regionale ritenne più logico e opportuno adeguare la situazione delle donne sposate a quelle che venivano fatte con la legge sui segretari comunali e a quella che era instaurata in provincia di Trento, piuttosto che mantenere una certa normativa, che consentiva determinate agevolazioni particolari per le dipendenti regionali.

E questo non mi scandalizza, nè mi meraviglia. Perchè il Consiglio regionale, organo legislativo, che approva in un determinato momento una legge, può tranquillamente anche revocare o modificare quella legge, quando vede che sono cam

biare le situazioni e i contesti nei quali la legge stessa opera. Quindi mi pare che un giudizio di uniformità, in un momento in cui si parlava effettivamente di spinta verso una certa omogeneizzazione dei trattamenti del personale, abbia una sua logica, al di là del beneficio, che era consensito alle impiegate della Regione. Ora io non dico che questo discorso sia un discorso completamente chiuso, perchè una volta trasferito il personale attualmente regionale, ma in servizio presso le Province, alle Province stesse, - e questo avverrà col 1° agosto per la Provincia di Bolzano e presumibilmente per la Provincia di Trento entro l'anno -, una qualche normativa nuova noi dovremmo fare per il personale regionale, quanto meno per ridimensionare i ruoli che non abbiamo più. Il personale forestale, il personale del settore agrario ecc. non è più riscontrabile nella competenza regionale, e quindi i ruoli li dobbiamo togliere, e non escludo che possa essere riveduta anche una certa normativa per il personale regionale; però non posso prevedere se ripristineremo un certo trattamento per le donne coniugate, dal momento in cui la esigenza di equipararci, almeno su alcuni punti e in alcuni casi con le due Province autonome, permane. D'altra parte non ritengo che sia esatto quanto lei afferma, che questo fosse un diritto acquisito. Noi siamo i padri del diritto e abbiamo scoperto che c'è una distinzione abbastanza netta fra diritto acquisito e legittima aspettativa. E come nessuno toglie un diritto acquisito nel senso che se una donna è andata in pensione con i 15 anni di servizio, e sta già maturando la pensione, la legge nostra non opera, perchè sopravvenuta successivamente alla acquisizione di quel diritto, invece tranquillamente possiamo togliere un diritto che maturerà nel futuro, perchè quello di configura esattamente come legittima aspettativa, e quindi non è un diritto che dobbiamo rispettare, cioè è un diritto che possiamo tranquillamente come legislatori modificare.

**PRESIDENTE:** La parola, per la seconda volta, al cons. Ceccon.

**PREVE CECCON (M.S.I.):** On. Presidente, io capisco il ragionamento che lei fa nel coinvolgere il legislativo in questa impostazione data nel tentar di obiettare talune argomentazioni che servono a giustificare una reformatio in peius. E capisco anche la distinzione fra legittima aspettativa e diritto acquisito. Ma quando io instaurò in una legge una legittima aspettativa, questa diventa diritto acquisito. Perchè che senso ha, altrimenti? E' evidente che è una legittima aspettati-

va, ma è diritto acquisito nel momento in cui io so benissimo che, nell'affrontare quella carriera, quelle previdenze mi saranno concesse, quindi è un mio diritto. Perchè avrei potuto esercitare altrimenti la mia volontà di scelta, se avessi saputo che quel beneficio più non mi era concesso o non è concesso. Io, iniziando una carriera, so che quello che il legislatore ha individuato in quella strana forma di legittima aspettativa, diventa praticamente un diritto acquisito. Tanto è vero che diritto acquisito è stato per tutti coloro che ne hanno approfittato, per tutte coloro che ne hanno approfittato. Ora a un certo momento, all'interno della legge non è pensabile di consentire che qualcuno se ne serva e quando se ne deve servire qualcun altro si abolisce la legge, perchè allora introduciamo con un'altra norma la discriminazione, e non è un diritto acquisito la discriminazione e nemmeno una legittima aspettativa! E' evidente quindi che non abbiamo valutato a fondo questa esigenza. E quando lei parla di omogeneizzazione, on. Presidente - e questo è un discorso molto importante, sul quale noi vorremmo richiamare la sua attenzione - io sono d'accordo su tutte le omogeneizzazioni. Sono vent'anni che diciamo che la Regione ha sempre progredito per la sua strada con una coerenza che le è propria e le due Province di Trento e di Bolzano, con altrettanta coerenza che le differenzia nelle mete, hanno progredito nello stesso cammino. Improvvisamente troviamo l'esigenza della omogeneizzazione. Sappiamo che parte da ben individuate campagne di stampa oltre tutto e di certi ambienti, vuoi sul trattamento economico e a un certo momento ognuno di noi diventa predicatore battista e scopre il rigorismo morale all'interno delle leggi. E sta bene. Io sono d'accordo per il moralismo e per il rigorismo morale. Però lei mi insegna, on. Presidente, che il compito del legislatore non è quello di appiattare; se un beneficio è riconosciuto tale per chi ne usufruisce, eventualmente il nostro compito è di estenderlo, per omogeneità ad altri settori, non è quello di toglierlo. Tanto è vero che nessuno ha mai sentito l'esigenza di portare i livelli di stipendio all'interno dei piccoli comuni a livello dei dipendenti delle Province di Trento e di Bolzano o della Regione. E sarebbe veramente un diritto soggettivo del cittadino quello di avere identica retribuzione a parità di mansioni svolte, eppure nessuno pensa di poter togliere a chi più ha, quello che più ha, ma si deve procedere in senso inverso: elevare chi meno ha. In questo caso è identicamente ipotitabile la situazione. Se il beneficio che nasce dal frutto di una impostazione sindacale,



di una ricerca di migliorare le condizioni del personale, si è visto sancito da una norma di legge, non possiamo dire noi che perchè gli altri non l'hanno, la togliamo a chi ce l'ha. Sarà compito nostro di estenderla, altrimenti qual è il legittimo pensiero che può nascere in ciascuno di noi? Il pensiero che quella norma si sia fatta per favorire qualcuno che in quel momento ne aveva bisogno, e che una volta che se ne è servito quel qualcuno, per gli altri non ha più importanza: non c'è più il diritto acquisito, ma la legittima aspettativa. Io la pregherei veramente di voler considerare queste cose, che non mi sembrano oltre tutto peregrine, on. Presidente, e che so, dato il suo senso di giustizia, che trovano intima corrispondenza dentro di lei, al di là degli atteggiamenti ufficiali che bisogna a un certo momento prendere. Ma non è un problema sul quale possiamo accontentarci, così, come lei non si accontenta, ne sono certo, delle spiegazioni che ha potuto dare o della individuazione dei motivi che hanno portato il legislativo ad assumere quel provvedimento. Pertanto me lo consenta, io veramente la prego di voler ritornare su quella decisione per riportare un equilibrio, là dove un equilibrio noi involontariamente, certo, abbiamo rotto.

PRESIDENTE: Vorrei solo avvisare il cons. Ceccon che c'è un emendamento su questo tema, che sarà discusso poi successivamente.

Ha chiesto la parola il Presidente Marziani.

MARZIANI (Presidente G.R. - D.C.): Se c'è un emendamento su questo tema in altra parte della legge, allora risponderò in quella sede.

PRESIDENTE: Wer meldet sich noch zu Artikel 1 zu Wort? Niemand. Wir stimmen ab. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltung? Der Artikel 1 ist mit 10 Stimmenthaltungen genehmigt.

Chi chiede la parola in merito all'art. 1? Nessuno. Votiamo. Chi è favorevole? Contrari? Astensioni? L'art. 1 è approvato a maggioranza con 10 astensioni.

## Art. 2

Con effetto dal 1° gennaio 1977 la tabella approvata con l'articolo 2 della legge regionale 11 luglio 1966, n. 11, è sostituita dalla seguente:

- Dirigenti generali	lire 22.680.=
- Direttori aggiunti di divisione, segretari capi; qualifiche corrispondenti o superiori	lire 18.960.=
- Consiglieri, segretari principali, coadiutori superiori, marescialli maggiori forestali, vice capireparto dei vigili del fuoco; qualifiche e gradi corrispondenti o superiori	lire 17.880.=
- Rimanente personale	lire 16.500.=.

A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge le misure dell'indennità di trasferta possono essere rideterminate annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale.

L'eventuale aumento non può comunque eccedere il limite del 10 per cento delle misure in atto nell'anno precedente.

Sulle misure risultanti dall'aumento e dai successivi adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a 100 lire.

Con la decorrenza fissata dal primo comma del presente articolo, le indennità giornaliere, spettanti al personale regionale, per le missioni all'estero sono stabilite nella stessa misura determinata, per il personale dell'Amministrazione dello Stato, dai decreti ministeriali emanati in applicazione dell'articolo 1 del D.P.R. 31 marzo 1971, n. 286.

Ha la parola il cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Grazie, riesce un po' difficile fare un discorso, perchè mi rendo conto che qui, in definitiva, si applicano ai dipendenti della Regione, le norme che valgono per i dipendenti dello Stato. Però non è detto che a un certo momento, anzi tutt'altro, lo Stato faccia le cose in modo ben fatto. E io non credo, ad esempio, che il fatto di stabilire delle differenze, oltre tutto consistenti, fra i dirigenti generali, i direttori, i consiglieri, il rimanente personale, per cui si va dalle 22 mila e rotti alle 16 mila e qualche cosa per il rimanente personale, considerando il rimanente personale una sottospecie quasi quasi e configurando delle distanze che io non esito a definire africane, senza con questo voler minimamente evidentemente offendere l'Africa, non credo che sia una cosa che vada bene. Per cui, pur rendendomi conto che ci si discosta da una condotta tenuta fino ad oggi, ritengo di proporre alla Giunta, sia pure verbalmente, senza trasformarlo almeno per ora in un emendamento, che per quanto riguarda le trasferte si giunga ad una parificazione, in sostanza. Vale a dire il pranzo costa per tutti uguale, il pernottamento costa per tutti uguale; è vero che si può andare in un albergo o in un altro, tuttavia noi sappiamo che le spese che vengono sostenute, sono, grosso modo, uguali per tutti. E comunque, almeno in partenza, teoricamente almeno dovrebbero essere previste in modo uguale. Ecco perchè io propongo alla Giunta, di unificare il trattamento di missione e di portarlo per tutti allo stesso livello.

PRESIDENTE: Ha la parola il Presidente Marziani.

MARZIANI (Presidente G.R. - D.C.): Ecco, desidero intanto far rilevare che l'emendamento complessivo che riguarda tutto l'articolo non è tanto riferito alle cifre, non sono le 13 mila lire che diventano 22 o le 10 che diventano 17, quanto al sistema. E' il sistema che è completamente innovato con l'emendamento approvato in commissione. Cioè mentre la situazione precedente, quella attraverso il testo iniziale proposto dalla Giunta, ricalcava esattamente il metodo dello Stato, che era quello di stabilire una cifra base fondamentale, la quale veniva raggugliata, migliorata, maggiorata, a seconda del tipo di missione, ed era per quello che c'era l'art. 3, il quale diceva che sarebbero state elevate dal 20 al 50% e dal 50 all'80% le cifre stesse, il sistema nuovo

che viene proposto è quello di stabilire il plafond massimo e quindi di eliminare questa elevazione successiva. Difatti l'art. 3 emendato sopprime gli articoli precedenti che proponevano la elevazione. Quindi le 13 mila lire più l'80% o le 22 mila lire massime, sono questi i termini di confronto che devono essere posti in discussione. Il sistema comunque è un sistema più rigido, perchè stabilisce un plafond che non può essere più ritoccato. Primo discorso.

Il secondo discorso è quello di non poter accogliere l'istanza, che considero giusta, del cons. Manica, perchè purtroppo l'abbiamo sperimentata in provincia di Trento. Lo scorso anno, una legge proposta da noi, come Giunta provinciale di Trento, che poneva l'indennità di missione uguale per tutti i dipendenti, dal segretario generale all'autista, all'usciera, fu respinta dal Governo con una motivazione specifica a questo riguardo, e dovemmo anche in provincia di Trento ripristinare una certa casistica delle qualifiche. Qui le qualifiche le abbiamo ridotte a un minimo che riteniamo essenziale, perchè la legge possa avere il visto governativo e non abbiamo fatto altro che elencare i primi tre gradini per i quali stabiliamo una certa cifra forfettaria per le missioni, e abbiamo chiamato "rimanente personale", senza nessun senso dispregiativo, tutto il resto del personale per non fare una elencazione all'infinito. Ma la motivazione era questa: dovere assolutamente precisare le qualifiche e riportare una certa indennità a un certo tipo di qualifica. Le dico che posso essere completamente d'accordo sulla sua proposta nella sostanza, ma non la posso accettare, proprio perchè ci esporremmo a un rinvio della legge.

PRESIDENTE: La parola al cons. Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): Es hat mich gewundert, was ich jetzt vom Präsidenten des Regionalausschusses gehört habe, daß die Regierung ein Gesetz rückverwiesen hat, weil man für alle Angestellten und Beamten einen gleichen Betrag vorgesehen hat für den Außendienst. Man sieht wiederum einmal, daß in Rom nicht immer mit dem gleichen Maß gemessen wird, denn wir, zum Beispiel in der Provinz Bozen, haben schon vor einigen Jahren einen Artikel verabschiedet

in puncto Außendienst und haben eine einheitliche Summe vorgesehen für alle. Also unser Gesetz ist seinerzeit mit dem Sichtvermerk versehen worden und der unterste wie der höchste Beamte bekommt dasselbe, wenn er in den Außendienst geht. Wir haben es damals auch für richtig befunden, denn schließlich und endlich müssen beide draußen leben und müssen draußen ihre Spesen übernehmen und die Spesen sind doch mehr oder weniger dieselben. Wenn es nach meinem Gefühl ginge, wäre ich schon auch der Meinung, daß man einheitlich vorgehen soll. Aber wenn der Präsident glaubt, daß hier eine Gefahr besteht, daß dieses Gesetz deswegen rückverwiesen werden kann, dann könnten wir etwa diesen Artikel so verabschieden und könnten wenn der politische Wille dann vorhanden ist, später mit einem eigenen Gesetz diese Materie noch regeln, und zwar nur diesen Fall regeln, so dass wenigstens dieses Gesetz jetzt durchgeht und wenn schon eventuell später nur das Gesetz rückverwiesen würde, welches diese Materie regelt.

[ Meraviglia hanno destato in me le affermazioni del Signor Presidente della Giunta regionale e cioè per il fatto che il Governo ha rinviato una legge, che prevedeva per tutti gli impiegati e funzionari un unico trattamento concernente le trasferte. Il rinvio dimostra quindi come Roma usi talvolta due pesi e due misure, poichè alcuni anni or sono il Consiglio provinciale di Bolzano aveva approvato un articolo in materia, prevedendo un unico trattamento per tutti. Il nostro provvedimento è stato a suo tempo vistato e pertanto il più alto dei funzionari come

pure il dipendente al livello economico minimo percepiscono, in caso di trasferta, lo stesso importo. Abbiamo ritenuto giusto legiferare in tal senso, in quanto tutti sono costretti a vivere fuori famiglia ed a sostenere spese che più o meno si eguagliano. Personalmente sono contrario allo stralcio, ma se il Signor Presidente ritiene che la presente legge potrebbe essere rinviata, potremmo approvare l'articolo in detti termini e, se esiste la volontà politica, disciplinare più tardi con un apposito provvedimento la materia e precisamente il solo caso specifico, per facilitare la conclusione dell'iter legislativo della presente legge, dimodochè verrebbero rinviate eventualmente soltanto le norme concernenti questa materia specifica.)

**PRESIDENTE:** Ha la parola per la seconda volta il cons. Manica.

**MANICA (P.S.I.):** Signor Presidente, per notare come la proposta che viene avanzata in questo momento dal cons. Dalsass potrebbe essere anche ritenuta una proposta ragionevole, però non vedo, dato anche i precedenti da lui citati, perchè ancora a partire da oggi il Consiglio regionale, qualora la Giunta sia d'accordo, non possa stabilire una cifra unica per i dipendenti, e non credo che, opportunamente motivata, anche una cosa di questo genere possa portare a una bocciatura. Può anche darsi, non voglio dire di no, e allora il Consiglio regionale potrebbe sospendere la trattazione di questo articolo, riunire i capigruppo, vedere di trovare un possibile e auspicabile accordo politico fra le parti politiche presenti in Consiglio e quindi varare una norma che fin da oggi il Consiglio regionale dovrebbe ritenere valida per tutti. Mi pare che in questo modo si farebbe una azione che in definitiva tornerebbe ad onore del Consiglio regionale. Se poi domani venisse bocciata una cosa ritenuta ragionevole, evidentemente il Consiglio regionale potrebbe far valere le sue ragioni, anche presso le istituzioni, vedi Parlamento, vedi Corte costituzionale, per difendere questo suo punto di vista.

PRESIDENTE: Ha la parola il cons. Lorenzi.

LORENZI Iginio (P.S.I.): Grazie, signor Presidente, per dire questo: nel secondo capoverso dell'art. 2 si dice appunto "A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge le misure dell'indennità di trasferta possono essere rideterminate annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale, ecc." Poi si aggiunge appunto "L'eventuale aumento non può comunque eccedere il limite del 10% delle misure in atto nell'anno precedente". Volevo chiedere al Presidente della Giunta: tenuto conto che questo è un correttivo, in sostanza, come mi pare è spiegato anche nella relazione, per aggiornare in certo qual senso questi compensi, questi rimborsi, rispetto alla svalutazione della moneta, tenuto conto che, per lo meno stando a quello che è avvenuto in questi ultimi anni e quello che si prospetta anche pro futuro, siamo attorno al 20% della svalutazione della lira, che senso ha questa previsione di aggiornamento nel limite del 10%? Secondo me, o è un congegno che consente questa correzione, o se la consente solo in parte andrebbe ripensato uno strumento diverso, perchè sennò è inutile andare a fare una modifica e prevedere questo tipo di intervento.

Il collega Manica ha sollevato il problema dell'opportunità di arrivare a un rimborso unico per i dipendenti, quindi per le spese che eventualmente devono sostenere per i viaggi, senza quella giustificata e sotto un certo profilo anche odiosa classificazione rispetto ai ruoli, alle funzioni, perchè sappiamo che le spese sono uguali per tutti gli impiegati sia di un grado che di un altro. Lo riconosceva però anche il Presidente della...

PRESIDENTE: Prego un po' di calma, è difficile per l'oratore parlare essendo disturbato dai continui discorsi dei consiglieri. Scusate.

LORENZI Iginio (P.S.I.): Il Presidente della Giunta ha ricordato il tentativo fatto dal Consiglio provinciale di Trento di unificare questi tipi di rimborsi, tentativo purtroppo vanificato dall'intervento del Governo che praticamente non ha consentito che si applicasse questo livellamento. Ora io però dico: signor Presidente della Giunta, signori della Giunta, se si crede, come crediamo un po' tutti, nella opportunità che ci sia questo livellamento di intervento da parte del

la Giunta nei confronti dei dipendenti e se si riconosce che è veramente assurdo che nell'anno di grazia 1977 ci siano ancora in atto e si legiferino addirittura queste diversificazioni, come dicevo, odiose, penso che dobbiamo quanto meno richiedere ancora una volta, attraverso una legge del Consiglio regionale, che venga accettato questo principio da parte anche del Governo. Non dimentichiamo che attraverso queste insistenze, spesso anche venute proprio da parte degli enti locali, comuni, Regioni, Province, si è riusciti a smontare una vecchia impostazione dello Stato italiano, dove appunto queste assurdità, queste odiosità nel trattamento anche economico, erano in piedi e rimanevano in piedi, e appunto siamo riusciti, attraverso queste pressioni dal basso se così si può dire, a farle modificare. Ma se noi accettiamo così, semplicemente, perchè un tentativo è andato fallito, di legiferare di nuovo accettando questi criteri, è chiaro che da parte dello Stato si continuerà a richiedere l'applicazione di questa impostazione di rimborso spese, che è per noi inaccettabile.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta regionale.

MARZIANI (Presidente G.R. - D.C.): Sì, le questioni sollevate sono parecchie, ma devo richiamare l'attenzione dei signori consiglieri su due aspetti fondamentali. Prima di tutto sul diverso atteggiamento che il Governo tiene, da un certo periodo a questa parte, e di questo non mi faccio meraviglia: può essere vero che il Governo approvi una analoga norma fatta alcuni anni fa e può essere tranquillamente vero che il Governo respinga una analoga norma fatta in questo momento.

Cos'è successo nel frattempo? E' successo che un certo tipo di indirizzo diverso, cioè quello di tener conto di una certa sperequazione retributiva in atto in Italia, fa testo anche nel giudizio che il Governo dà sui nostri atti legislativi. E quindi non mi meraviglierei di una diversità di atteggiamento da parte governativa su una proposta di legge fatta tempo fa dalla Provincia di Bolzano e una proposta che andassimo a fare in questo momento. Questo perchè sono mutate determinate condizioni, anche nel contesto sociale italiano. E teniamo presente che determinati aspetti e determinate motivazioni che sono state fatte anche recentemente mettono proprio l'accento su un tema di questa natura.

Il secondo aspetto fondamentale è che tutte le leggi del personale vengono fuori da una serie di trattative e



di incontri con le forze sindacali e con i rappresentanti del personale, logicamente, e si tratta sempre di testi abbastanza laboriosi.

Questo disegno di legge è stato presentato ancora dal Presidente Mengoni e non dal sottoscritto, anche se dopo abbiamo dovuto fare notevoli modifiche; quindi sono almeno sei mesi che questo disegno di legge è in discussione e quindi in trattativa con le rappresentanze del personale. Ora, dal momento che il personale stesso, pur avendo esaminato tutti questi problemi, ritiene che complessivamente la legge valga la pena di essere varata così com'è, salvo aggiustamenti che possono avvenire anche in un futuro non troppo lontano, - e qui prendo occasione per dire che il suggerimento che fa il cons. Dalsass può essere un suggerimento estremamente interessante, perchè ho detto prima, rispondendo al cons. Ceccon, che immediatamente dopo il trasferimento del personale alle due Province dovremo in qualche modo metter mano ancora a una legislazione sul personale regionale e non tanto, suppongo, per questioni di natura economica, finanziaria, ma dal punto di vista normativo dovremmo probabilmente innovare parecchio, e quindi alcune delle istituzioni o degli istituti o dei tipi di comportamento che prevediamo in questo momento potranno essere modificati -, ripeto, dal momento che i sindacati conoscono questo aspetto futuribile e nel contesto generale danno un assenso a questo disegno di legge, mi pare di non dovermi distaccare, cioè di non correre rischi, di accettare così quello che è stato proposto e sottoscritto in questo momento, salvo un discorso che è sempre aperto pro futuro. Ecco, ritengo che ci sia anche una certa urgenza e i sindacati questo ce l'hanno fatta presente, dal momento che il disegno di legge è presentato da tanto tempo.

Per quanto riguarda quindi anche la valutazione che fa il cons. Lorenzi, ribadendo l'aspetto già citato dal cons. Manica, dico che anche su questa non innoverei, proprio per non incorrere in rischi che in questo momento riteniamo tutti assieme, noi e i sindacati, di non dover correre. D'altra parte tenete presente che è diversa anche la motivazione per la quale si fanno delle proposte quantitative differenti, fra un dirigente che va in missione e fra un impiegato d'ordine che va in missione, perchè obiettivamente sono diverse anche le spese effettive, non dico le esigenze personali perchè quelle possono essere uguali per tutti, ma le spese effettive possono essere diverse; le spese di rappresentanza, che un dirigente deve affrontare in trasferta, non devono essere affrontate

in trasferta, non devono essere affrontate dal personale d'ordine. Quindi ci sono anche delle valutazioni di natura obiettiva, pur condividendo l'aspetto fondamentale diverso che è stato fatto dal cons. Manica e dal cons. Lorenzi.

Un'ultima osservazione fatta dal cons. Lorenzi riguarda il secondo e il terzo comma di questo art. 2: devo dire che anche qui per questioni di opportunità e di aderenza con quanto viene fatto in campo nazionale, noi siamo d'accordo nel mantenerci prudentemente sul 10% sapendo...

(INTERRUZIONE)

MARZIANI (Presidente G.R. - D.C.): Eh, sì, sapendo che probabilmente questo 10% sarà superato, ma sapendo anche che, qualora scattassimo al di là del 10% nel giro di un tempo che nessuno può prevedere, una norma legislativa e correttiva a questo riguardo potrebbe anche essere logica.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 2: è approvato a maggioranza con 8 astenuti.

#### Art. 3

A decorrere dal 1° gennaio 1977 gli articoli 4 e 5 della legge regionale 11 luglio 1966, n. 11, sostituiti dall'articolo 6 della legge regionale 4 settembre 1974, n. 10, sono soppressi.

Metto in votazione l'art. 3: è approvato a maggioranza con 3 astenuti.

#### Art. 3 bis

Al dipendente inviato in missione è data facoltà di chiedere dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa per il pernottamento in alberghi di categoria non superiore alla seconda. In tale caso le misure dell'indennità di trasferta sono ridotte di un terzo a sensi dell'articolo 9, comma terzo, della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

**Metto in votazione l'art. 3 bis: è approvato a maggioranza con 7 astenuti.**

**Art. 4**

Con decorrenza 1° gennaio 1977 l'indennità prevista dalla legge regionale 18 dicembre 1963, n. 32, e successive modificazioni, è elevata a lire 70.000.= mensili.

**Metto in votazione l'art. 4: è approvato a maggioranza con 7 astenuti.**

**Art. 4 bis**

Sono aggiunte, alla lettera a) dell'articolo 4 della legge regionale 25 luglio 1962, n. 13, modificata con l'articolo 1 della legge regionale 11 luglio 1966, n. 12, dopo le parole "in scienze statistiche", le parole "in economia aziendale, in lingue e letterature straniere con corso quadriennale in lingua tedesca".

**Metto in votazione l'art. 4 bis: è approvato a maggioranza con 7 astenuti.**

**Art. 4 ter**

Qualora per l'accesso agli impieghi della Regione sia prevista una pluralità di titoli di studio, i programmi di esame per i concorsi di ammissione agli impieghi possono, di volta in volta, essere informati ad un determinato indirizzo, in rapporto alle specifiche esigenze dell'Amministrazione; di conseguenza, possono essere limitati anche i titoli di studio di volta in volta richiesti in connessione con l'indirizzo prescelto.

Ha la parola il cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Pur essendo abbastanza chiaro il testo, chiederei se una cosa di questo genere non possa, ad un certo momento, se usata in determinati modi, portare a delle vere e proprie discriminazioni di trattamento.

PRESIDENTE: Ha la parola il Presidente della Giunta regionale.

MARZIANI (Presidente G.R. - D.C.): Io spero, cons. Manica, che ne facciamo tutti quell'uso discrezionale e discreto che la norma ci consente. D'altra parte ci pare anche logico, proprio per una tutela della stessa preparazione professionale dei candidati e anche per le esigenze dell'amministrazione, il dover scegliere all'interno di uno stesso tipo di laurea o ramo di laurea, concorsi più specializzati. In questo momento non mi viene in mente un esempio per quanto riguarda la Regione, ma prendiamo per esempio il ruolo dei lavori pubblici esistenti in provincia di Trento; per accedere al ruolo dei lavori pubblici in provincia di Trento, occorrono le lauree in architettura, in ingegneria civile, ecc. ecc. e la provincia può aver bisogno dell'architetto per l'urbanistica, quanto dell'ingegnere per i lavori pubblici; devono essere due concorsi diversi, se vogliamo mettere in condizione i candidati di sfruttare appieno la loro laurea.

Non so se mi sono spiegato. Quindi è solo per agevolare l'amministrazione nel fare un tipo di concorso che risponda alle esigenze proprie e per favorire i candidati che sanno che a quel concorso, per il quale sono pubblicate le materie di esame, ecc. è più idonea una certa laurea piuttosto che un'altra.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 4 ter: è approvato a maggioranza con 6 astenuti.

#### Art. 4 quater

E' soppresso il punto 4) del secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 23.

Metto in votazione l'art. 4 quater: è approvato a maggioranza

con 7 astenuti.

#### Art. 4 quinquies

L'Amministrazione regionale rimborsa alle Province di Bolzano e di Trento, su presentazione di documentata richiesta, l'integrazione dell'indennità di buonuscita spettante, al l'atto del collocamento a riposo, al personale regionale transitato nei ruoli provinciali ai sensi dell'articolo 111 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, per il servizio prestato in Regione ed i periodi riconosciuti utili a tale fine ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10.

Non si procede al rimborso dell'integrazione dovuta per il servizio prestato dal personale regionale nel periodo in cui lo stesso era nella posizione prevista dall'articolo 52 del D.P.R. 1° marzo 1973, n. 49.

Metto in votazione l'art. 4 quinquies: è approvato a maggioranza con 7 astenuti.

#### Art. 4 sexties

Al personale che cessa dal servizio con diritto al trattamento di quiescenza, la Regione corrisponde l'acconto mensile di cui all'articolo 62 - quinto comma - del R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680, nella misura del 90 per cento del trattamento definitivamente spettante allo stesso da parte della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

Ha la parola il cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Indubbiamente è una norma questa che c'è anche da altre parti, però dobbiamo renderci conto che il probleme

ma è quello di ottenere che da parte degli istituti previdenziali si corrisponda quanto dovuto in termini ragionevoli, entro termini brevi. Anche qui ci troviamo di fronte a dei casi enormi, perchè passano anni prima che il dipendente percepisca quanto dovuto, e la Regione paga con propri soldi quanto dovrebbe essere pagato da altri. Quindi c'è un danno economico finanziario per la Regione che si sostituisce a enti che dovrebbero provvedere entro termini ragionevoli. Ecco perchè non riconosco giusto, in linea teorica, anche se in linea pratica lo è, un intervento di questo tipo, proprio perchè autorizza ancora di più gli enti previdenziali a ritardare i pagamenti che dovrebbero effettuare. Chiedo quindi che venga fatto un intervento specifico da parte della Regione per ottenere che finalmente nel nostro Paese si sani una autentica piaga, che è indegna di un Paese civile. A sostituirsi in questo caso non si fa che incancrenire il male già esistente.

PRESIDENTE: La parola al cons. Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): Was gerade der Kollege Manica sagte, stimmt schon, daß man hier einspringt, weil es anderswo nicht funktioniert, weil die Pensionskasse diese Beiträge nicht sofort ausbezahlt, weil es beim Staat irgendwo nicht funktioniert und dass die Region einen wirtschaftlichen Schaden erleidet, das stimmt auch. Leider sind wir aber nicht in der Lage, die Situation in Rom zu verbessern, zu ändern, damit der Angestellte, wenn er einmal in den Ruhestand tritt, zu seinem Recht gelangt. Ich glaube, es ist doch unsere Pflicht, dafür zu sorgen, daß der Angestellte, der doch für die Region gearbeitet hat, zu seinem Recht kommt, und zwar in einer angemessenen Zeit auch seine Ruhestandsgelder beziehen kann. Wir haben ja vorgesehen, daß 90 % gegeben werden können, also nicht 100 %, so daß in irgendeiner Weise

die Region immerhin abgesichert ist, also sich nicht mehr verausgabt als sie dann vom Staat bzw. von der Pensionskasse zurückbekommt. Aber diese Kritik, die hier vom Kollegen Manica geübt wurde und, ich möchte sagen, zu Recht geübt wurde, die darf nicht an die Adresse der Region gerichtet werden, sondern an die Adresse des Staates bzw. der Pensionskasse, die leider nicht funktioniert.

(Risponde a verità quanto affermato ora dal collega Manica, infatti la Regione interviene in modo sostitutivo, poichè altro organo, vale dire la cassa di previdenza non provvede a liquidare subito gli importi in parola, dato il disservizio esistente presso un determinato organo statale. Risponde pure a verità che nel caso specifico l'ente regionale subisce un danno economico. Purtroppo non siamo in grado a migliorare o modificare la situazione in sede romana e garantire al dipendente collocato a riposo l'immediato riconoscimento del suo diritto. Credo sia nostro dovere preoccuparci che il personale, il quale ha lavorato per la Regione, possa godere del trattamento spettanti gli entro un lasso di tempo accettabile. E' prevista inafatti l'erogazione del 90% e non del 100% degli assegni, per cui la Regione è in certo qual modo garantita dall'erogare un importo superiore di quanto le verrà rimborsato dallo Stato, cioè dalla rispettiva cassa di previdenza. Questa critica dunque, che il collega Manica giustamente ha mosso, non va indirizzata alla Regione, ma allo Stato, vale a dire alla cassa testè menzionata, che purtroppo non funziona.)

PRESIDENTE: Ha la parola il Presidente della Giunta regionale.

MARZIANI (Presidente G.R. - D.C.): Solo per dire, signor Presidente, che condivido esattamente le valutazioni fatte sia dal cons. Manica che dal cons. Dalsass, e per assicurare che, come per il passato sono state fatte insistentemente pressioni perchè i vari enti nazionali funzionino da questo punto di vista con maggior celerità, non verremo meno dall' insistere ulteriormente, anche se i risultati non saranno, suppongo, molto brillanti, almeno a breve termine.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 4 sexties: è approvato a maggioranza con 7 astenuti/

#### Art. 4 septies

La Giunta regionale corrisponde al personale, all'atto della cessazione dal servizio, contestualmente all'applicazione dell'articolo 24 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, l'indennità premio di servizio maturata presso l'INADEL e, se dovuta, l'indennità di buonuscita maturata presso l'ENPAS.

L'Amministrazione regionale si sostituisce al personale predetto nei diritti verso l'INADEL e verso l'ENPAS, per quanto si riferisce a tali indennità. A tale scopo il dipendente stipula con l'Amministrazione regionale contratto di mandato irrevocabile per la riscossione delle indennità dovutegli dall'INADEL e dall'ENPAS.

Metto in votazione l'art. 4 septies: è approvato a maggioranza con 7 astenuti.

Es wurden zwei Abänderungsanträge eingereicht.

Der erste ist unterzeichnet vom Präsidenten des Regionalausschusses Marziani, Müller, Molignoni. Er lautet:



Sono stati presentati 2 emendamenti. Il primo reca le firme del Presidente della Giunta regionale Marziani, Müller, Mollignoni e prevede:

"Norma transitoria per il funzionamento del Consiglio di amministrazione del personale regionale":

Il Consiglio di amministrazione del personale regionale in carica alla data del decreto del Presidente della Giunta regionale che attua il procedimento previsto dall'articolo 111 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, continua ad esercitare le sue funzioni anche costituito a composizione ridotta, in quanto questa dipenda dal trasferimento alle Province autonome di Trento o di Bolzano di suoi componenti facenti parte di diritto o prescelti tra i ruoli tecnici in applicazione delle lettere a) e b) dell'articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3.

La proroga ha effetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione del personale previsto dalla legge regionale che, in sede di riordinamento degli uffici e del personale, detterà nuove norme sulla composizione dell'organo.

I posti lasciati vacanti nel Consiglio di amministrazione dai rappresentanti del personale trasferiti ad una delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono ricoperti, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su designazione delle organizzazioni sindacali del personale regionale, tenendo conto del gruppo di appartenenza dei sostituiti.

Rimane in ogni caso salvo il principio di cui al sesto comma dell'articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3.

Votiamo l'emendamento testè letto: è approvato a maggioranza con 4 astenuti.

Es wurde ein zweiter Abänderungsantrag eingebracht.

Er ist unterzeichnet von den Abgeordneten Virgili, Ricci, Sembenotti, Crespi, Tanas, eine Unterschrift unleserlich und Jenny.

Er lautet:

E' stato presentato un secondo emendamento a firma dei consiglieri Virgili, Ricci, Sembenotti, Crespi, Tanas, una firma è illegibile, e Jenny. Questo prevede:

Emendamento aggiuntivo: dopo l'art. 4 septies introdurre la seguente norma transitoria: "Le disposizioni di cui all'art. 3 della l.r. 28.8.1976, n. 8 non vengono applicate per il personale in servizio anteriormente all'agosto 1976, che si avvale del contenuto dell'art. 15 della l.r. 26.8.1968, n. 20".  
Ha la parola per l'illustrazione il cons. Virgili.

VIRGILI (P.C.I.): Molto rapidamente. I colleghi ricorderanno già la discussione che abbiamo avuto in quest'aula il 22 luglio del '76, a proposito di emendamenti che furono allora predisposti da parte del gruppo della S.V.P. e che furono poi tradotti in legge regionale.

E ricordo ai colleghi anche che sostanzialmente, nei momenti in cui si tendeva a riconsiderare alcuni privilegi che erano stati introdotti da parte delle Giunte regionali negli anni, per ciò che riguardava i propri dipendenti, rispetto al trattamento di quelli dell'ente pubblico in generale, dello Stato o di altri settori produttivi, si è trovato un certo consenso da parte anche di forze politiche di orientamento diverso in questo Consiglio. Quindi qui non è il problema di ripristinare o ristabilire privilegi del tutto particolari; è il problema però di tenere in considerazione situazioni che sono a monte della introduzione della nuova legge del '76 e di situazioni di discriminazione che si vengono a determinare all'interno dello stesso personale assunto in momenti analoghi, con anzianità analoga, con lo stesso modo dell'assunzione temporanea, ma che invece magari non ha avuto il privilegio di essere informato, come succede per altri, di quanto era in animo di uno dei partner della maggioranza o della Giunta e

quindi non ha potuto avvalersi e godere di un diritto ad esso concesso con legge e quindi acquisito col tempo. La l.r. n. 8 del '76 col suo art. 3 ha modificato la normativa della legge regionale n. 20 del '68 nell'art. 15, in merito alla possibilità del personale femminile coniugato o con prole di richiedere l'aspettativa con assegni dopo 15 anni di servizio effettivo. Ora la normativa, ripeto quella del '68, è una normativa di privilegio, ad hoc, che ha alcuni punti di riferimento, mi pare soltanto in alcuni settori dell'apparato dello Stato; a dir la verità il Ministero del Tesoro in un altro, ma non molto più in là. Certo, sperequativa rispetto ai dipendenti dei comuni e di altri enti pubblici, non parliamo poi rispetto al personale femminile occupato nei settori produttivi, però fu introdotta. Certo, quella era la pratica che guardava, come spesso avviene ancora, la maggioranza nell'esercizio del proprio potere, oltre a non utilizzare i pubblici concorsi, quindi ad assumere fundamentalmente per chiamata, e d'altra parte introduceva anche una serie di misure di questo genere, sperequative rispetto al resto del territorio nazionale. Però, sulla base di quella normativa si è assunto personale, sulla base di quella normativa si sono create delle aspettative, delle attese, si sono determinate delle illusioni, si sono dati dei punti anche di certezza, perchè era la legge che lo prevedeva. Di più: nel corso degli anni si è intervenuti in modo concreto, consentendo a una serie di persone, - credo che siano noti anche i nomi, i cognomi, i gradi di parentela, non voglio qui esplicitarli, se ci sarà bisogno lo faremo -, di avvalersi però di quella normativa, alla vigilia stessa della decisione che veniva poi proposta al Consiglio regionale. Per cui abbiamo, nell'ambito del personale femminile della Regione, una parte trattata con la vecchia normativa della legge 20 del '68, e altro personale, assunto nello stesso tempo e con le stesse condizioni, che non ha fatto in tempo ad avvalersene perchè non era al corrente, indubbiamente, che oggi viene completamente tagliata fuori. Noi nel '76 abbiamo già ribadito il principio sulla base di una innovazione, entrata nella normativa giuridica della provincia di Bolzano, però senza avere consultato nè il personale della Regione nè tanto meno i sindacati senza doverne tenere conto, tenuto conto della situazione di fatto. Mi pare che le proteste che ne sono poi derivate abbiano avuto una loro legittimità, proprio perchè voi eravate andati oltre la legge nazionale, e perchè ci sono delle situazioni particolari. Sono note al Presidente, sono note a tutti, cerchiamo di non partire mai da un caso singolo per farne una norma di valore generale, però abbia

mo situazioni che sono di decine di persone, che magari hanno deciso di sacrificare costantemente nel corso di questi anni anche il problema della costituzione del proprio nucleo familiare, di avere determinati figli, proprio per arrivare a maturare un certo periodo di anzianità e avvalersi poi della norma e quindi essere messi in certe condizioni di godere di quel diritto, o addirittura, chi per un giorno o per un mese non ne gode perchè non informato e non messo nella condizione di maturare la condizione oggettiva. Ci sembra, quindi, che nell'ambito di situazioni di così accentuata sperequazione all'interno dello stesso personale, assunto con quei criteri, in presenza, d'altra parte, di situazioni che ormai si erano consolidate nel tempo, attraverso la legge n. 20 e che quindi avevano portate a legittime aspettative e attese da parte del personale, sarebbe opportuno che il Consiglio regionale recuperasse quella normativa, lasciasse immutato il diritto acquisito, almeno per il personale assunto antecedentemente all'introduzione della nuova normativa di legge del '76. Aggiungiamo di più, signor Presidente della Giunta: cioè, in via subordinata, possiamo anche essere disponibili a discutere nel senso che un principio come questo venga eventualmente recuperato a condizione che si sia un certo periodo di servizio. Cioè non vorrei che fosse goduto da chi magari è entrato un mese, due mesi, un anno prima della introduzione della nuova normativa, ma si potrebbe, se si accetta il ragionamento nei suoi fondamenti, anche arrivare alla conclusione che per il personale, che ha maturato almeno cinque anni o la metà degli anni necessari per acquisire quel determinato diritto, prima dell'agosto '76, ecc. ecc., valgono le norme precedenti. Cioè voglio dire: non è che siamo qui a voler a tutti i costi affermare, quindi a dare legittimità purtroppo a un principio di sperequazione che è stato introdotto da parte della Giunta nei decenni passati, negli anni passati, e contro il quale abbiamo combattuto, però, ripeto, c'è una situazione di fatto che va recuperata, va valutata, e in questo senso riteniamo che un minimo di giustizia vada reso a questo personale, che è in servizio almeno da un certo numero di anni, da cinque anni, da un terzo o dalla metà degli anni necessari per acquisire quel tipo di diritto, ma non cancellarlo, così, con un colpo di spugna, dopo che voi stessi, alcuni mesi prima ve ne siete serviti, per mettere in quella condizione una parte del personale femminile regionale e che addirittura è stato poi riassunto a disposizione di alcuni settori della Giunta regionale. Quindi credo che sia anche un problema, oltre che di

correttezza, di ragionevolezza e di coscienza che dovere porvi e che deve essere risolto in un modo tale da considerare anche queste giuste aspettative del personale femminile.

PRESIDENTE: La parola alla cons. Bertolini.

BERTOLINI (S.V.P.): Herr Präsident! Werte Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte zu diesem Abänderungsantrag einige Bemerkungen machen. Ich möchte nicht hier als Frau gegen die Frauen sprechen, aber vielleicht erlauben Sie mir doch, einige Überlegungen anzubringen im Zusammenhang mit diesem Abänderungsantrag. Einmal, glaube ich, müsste das Ziel wohl sein, dass die Frau, wenn sie vom Dienst entlassen wird, zurückkehrt in die Familie, dass sie dann für die Familie da ist, also dass sie Kinder zu Lasten hat. Ansonsten scheint mir das Ziel einfach nicht gegeben zu sein. Wenn wir genehmigen würden, dass das Verheiratetsein allein genügt, um in den Genuss dieser Bestimmungen zu kommen, glaube ich, leisten wir einerseits keinen Dienst unserer eigenen Verwaltung, im Gegenteil, wir nehmen wahrscheinlich Personal heraus, das bereits eingearbeitet ist und einen wertvollen Dienst leistet. Andererseits ist das Ziel nicht gegeben, dass die Frau nun wirklich in dieser Zeit für die Familie, das heisst für Kinder da ist und die Erziehung leistet. Wenn die Bestimmung bereits vorhanden ist, dass Frauen, die Kinder zu Lasten haben, in diesen Genuss kommen, so scheint mir das gerechtfertigt zu sein. Es wäre auch eine Überlegung wert, ob es wirklich genügt, verheiratet zu sein, um weggehen zu können. Ich möchte jetzt nicht als Männerrechtlerin hervorgerufen werden, aber dann würde die Frage wohl auch lauten: Warum kann denn der Mann nicht weggehen, nur weil er verheiratet ist? Im Sinne und im Zuge der

sogenannten Gleichberechtigung müssen wir das objektiverweise doch auch zu bedenken geben. Ich glaube, unser Ziel als Verwaltung muss sein, der Verwaltung den Dienst zu leisten, aber auch der Familie und der Erziehung der Kinder. Darum meine ich, dass die Bestimmungen, wie sie zur Zeit in Region und Provinz gelten, wo es doch heisst, dass das weibliche Personal mit Kindern zu Lasten oder auch Mann zu Lasten, sind richtig und müsste so bleiben. Wir hätten damit auch eine gemeinsame Bestimmung in Region und Land und die sollte doch genügen. Es ist auch die Frage, ob nicht Arbeitsplätze in Frage stehen, wenn man Frauen, die nur verheiratet sind, aus dem Dienst entlässt, weil sie vielleicht anderswo eine Arbeit aufnehmen und hier keine soziale Gerechtigkeit damit geschaffen würde, sondern mit dem Willen soziale Gerechtigkeit zu schaffen, gleich in einem Zuge etwas anderes erreicht wird. Wir können dann auch sagen, dass viel Personal demnächst auf die Provinzen übergeht und dort die Regelungen eben vorhanden sind, so wie wir sie akzeptiert haben. Deswegen ist es nicht opportun, jetzt in die Gesetzgebung der Region andere neue Bestimmungen wieder hineinzubringen. Ich bin auch nicht überzeugt, dass das eine grosse Diskriminierung derjenigen ist, die eben zu dem Zeitpunkt noch nicht verheiratet waren. Es mag sein, dass manche sagen: Man plant in die Zukunft auch im Zusammenhang mit diesen Bestimmungen. Nun, möchte ich dahingestellt lassen, ob die Planung der Eheschliessung fast nur auf solche Dinge aufgebaut werden sollte. Ich weiss nicht, ob das wohl dann für die entsprechenden Betroffenen immer zum Guten kommt.

Die Fraktion der S.V.P. möchte also mit den bereits gegebenen Bestimmungen weiter verbleiben und kann dem Abänderungsantrag nicht zustimmen.

(Signor Presidente ! Colleghe colleghi!

Desidero fare alcune osservazioni in merito a quest'emendamento. Come donna non vorrei parlare contro le donne, ma forse Loro mi permetteranno di fare alcune considerazioni riguardanti la modifica proposta. Innanzitutto ritengo che per una donna sciogliere il rapporto di lavoro dovrebbe significare il ritorno in famiglia, dedicarsi alle faccende familiari ed avere figli a carico, altrimenti mi sembra che lo scopo a cui si mira non sia dato. Se noi approvassimo la norma che permette ad una qualsiasi dipendente coniugata a godere di detto beneficio, credo che da una parte non facciamo alcun servizio alla nostra amministrazione, anzi collocheremmo probabilmente a riposo del personale che conosce bene il lavoro e presta una preziosa servizio. D'altra parte non è dato, ripeto, quanto si desidera raggiungere, vale a dire che la donna si dedichi in questo tempo alla famiglia, cioè provveda ai figli ed alla loro educazione. Se esiste già la norma che la donna, per godere dei benefici in parola debba avere figli a carico, questa mi sembra giustificata. Sarebbe inoltre da considerare, se sia effettivamente sufficiente lo stato di coniugata per giustificare un pensionamento anticipato. Non vorrei apparire il difensore del diritto degli uomini, ma comunque questo punto va valutato e pertanto viene spontanea la domanda, per qual motivo l'uomo non possa chiedere la pensione anticipata per il solo motivo di essere coniugato.

Nel senso e nel quadro della cosiddetta parità dei diritti tutto

questo va considerato obiettivamente. Credo che come amministrazione il nostro fine deve essere la garanzia del servizio, ma anche della famiglia e dell'educazione dei minori. Sono pertanto dell'avviso che norme attualmente vigenti in Regione e Provincia a favore del personale femminile con figli, o anche marito a carico, sono giuste e devono rimanere tali. In questo modo in Regione e Provincia avremmo una norma in comune e ciò dovrebbe essere sufficiente. Vi è da considerare inoltre la circostanza di altri posti di lavoro e cioè nel senso che da una parte permettiamo l'esodo del personale femminile, che attende ad un altro impiego altrove, la qual cosa mal si concilierebbe con il principio della giustizia sociale e la nostra volontà che persegue tale fine, permetterebbe così il raggiungimento di altri scopi. Non si dimentichi che un notevole numero di personale sarà trasferito prossimamente alle Province ed ivi vige appunto la norma da noi accettata. Non è pertanto opportuno modificare ora la legislazione regionale. Non sono persuasa che l'attuale normativa sia una grande discriminazione nei confronti di coloro, che non erano ancora coniugate al momento dell'entrata in vigore della nuova norma. Qualcuno forse è dell'opinione che il beneficio in parola faccia parte dei progetti per il futuro del personale colpito, ma è tutto ancora da vedere, se la decisione di convolare a nozze possa basarsi su queste cose. Non credo che ciò si ripercuota positivamente sugli interessati.

Il gruppo consiliare dello S.V.P. desidera mantenere le vigenti norme e non può pertanto votare a favore dell'emendamento.)



**PRESIDENTE:** La parola al cons. Sembenotti.

**SEMBENOTTI (P.P.T.T.):** Grazie, signor Presidente, molto brevemente per dire che noi siamo favorevoli all'emendamento presentato, logicamente. Prima di tutto noi vediamo nella disposizione approvata nel 1976 una incoerenza, per non dire addirittura una certa illegittimità; illegittimità perchè con quella norma, con l'art. 3 di quella legge del 29.8.1976, automaticamente si provocava una reformatio in peius per quanto riguarda il personale. Io vedo, per esempio, che la legge dello Stato del 1957 stabilisce con l'art. 126 che l'impiegata che abbia contratto matrimonio può presentare le dimissioni con il diritto al trattamento di quiescenza spettante alla data stessa.

Per vedere o per fare le giuste proporzioni fra Regione e Provincia, devo dire che la Provincia di Bolzano ha fatto una determinata normativa e a mio avviso poteva farlo, ma non certo la Regione, perchè la Regione con la legge 7.9.1958, n. 23 all'art. 7 ha legiferato che agli impiegati della Regione sono assicurati il diritto a pensione, nonchè i benefici assistenziali, previdenziali e di ogni altra natura, in misura non inferiore a quelli riconosciuti agli impiegati civili dello Stato. Il che vuol dire che la Regione deve necessariamente adeguarsi, in base a questa legge, al Testo unico degli impiegati dello Stato, perchè la legge che ho letto prima è addirittura testo unico per gli impiegati dello Stato, la legge 10.1.1957, n. 3. Quando nel 1968, con la legge n. 20 si prevedeva che fosse data questa possibilità al personale femminile coniugato o vedovo o vedovo con prole a carico, la Regione faceva un certo provvedimento che veniva non solo a creare delle legittime aspettative, ma a creare un diritto vero e proprio per i dipendenti della Regione di personale femminile. Ebbene, che con una legge successiva questo beneficio venga così, semplicemente abrogato, mi sembra strano o illegittimo a mio avviso. Ecco perchè noi chiediamo, dal punto di vista della legittimità, che si possa ripristinare e crediamo sia giusto non solo poterlo, ma doverlo ripristinare quell'articolo di legge, magari, come è detto nell'emendamento presentato, con un termine, ossia per coloro che erano in servizio alla data dell'entrata in vigore della legge del 1976. D'altra parte dobbiamo anche tener presente il momento nel quale noi stiamo operando: si sta facendo una legge sull'impiego giovanile, si sta cercando in ogni modo di creare posti di lavoro per questa gente, e penso che in questo momento andare contro corrente, os

sia negare la facoltà o la possibilità di esodo che era stata concessa nel 1958, mi sembra sia una specie di controsenso, anche dal punto di vista del merito.

Ecco, per questi motivi noi abbiamo firmato l'emendamento che è stato presentato, e vogliamo sostenerlo, pregando ogni consigliere che si renda conto di queste necessità, di queste possibilità che vengono create con l'adozione dell'emendamento da noi presentato. Grazie.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta.

MARZIANI (Presidente G.R. - D.C.): Sì, io mi rendo conto, cons. Sembenotti, di parecchie cose, ma devo fare alcune precisazioni, che mi sembrano indispensabili, viste le valutazioni fatte dai signori consiglieri. E il primo discorso è proprio rivolto a lei: cioè io sostengo che è pienamente legittimo l'operato fatto dal Consiglio regionale, cioè non abbiano nessuna difficoltà e nessuna controindicazione dal punto di vista giuridico. Quindi non veniamo a porre la questione in quei termini, perchè abbiamo degli strumenti e degli istituti e degli enti che valutano, da un punto di vista costituzionale, le nostre leggi, e quindi quella è la sanzione e la indicazione più precisa, a parte le norme di diritto costituzionale, che siamo nella piena legittimità. Qui non c'è nessun problema giuridico: il Consiglio regionale può esentendere una certa provvidenza e può toglierla quella provvidenza. Quindi non abbiamo diritti acquisiti nel caso specifico da parte di nessun dipendente, abbiamo delle legittime aspettative da parte di tutti i dipendenti in quelle condizioni, legittime aspettative che il Consiglio regionale ha ritenuto dover passare in secondo piano rispetto ad altre esigenze, ed erano esigenze di conformità con un certo clima, con una certa situazione esistente in altri enti analoghi, prima di tutto le due Province. E il discorso è questo. Togliamoci dalla testa che sia illegittimo e incostituzionale quello che abbiamo fatto. Da questo punto di vista non dobbiamo assolutamente copiare normative altrui; siamo pienamente liberi di fare quello che riteniamo più opportuno per il nostro personale, quindi non dobbiamo assolutamente copiare la legge dello Stato, senno non capisco perchè lo Statuto di autonomia ci abbia dato la potestà primaria in materia di personale.

(INTERRUZIONI)

MARZIANI (Presidente G.R. - D.C.): E' questione di opportunità anche qui. Possiamo farlo tranquillamente o possiamo anche non copiarlo.

(INTERRUZIONI)

MARZIANI (Presidente G.R. - D.C.): E possiamo modificarla tranquillamente la legge nostra. Ritengo che giuridicamente possiamo farlo tranquillamente, senza sollevare nessuna obiezione.

Secondo problema, è un problema di metodo, semmai. Il problema di metodo l'ha sollevato particolarmente il cons. Ceccon, ma mi pare di non poter concordare con la tesi del cons. Ceccon, il quale dice che gli allineamenti o le modifiche nello stato giuridico e nel trattamento economico del personale debbono sempre allinearsi verso l'alto. Mi pare che se riteniamo, nella potestà piena che il Consiglio regionale ha e nella sua valutazione complessiva politico-sociale della situazione, di dover ritoccare determinate situazioni, in senso peggiorativo, se lei ritiene di usare questo termine, lo possa tranquillamente fare.

Il terzo problema diventa un problema di natura morale, di natura di opportunità, si dice, perchè qualcuno ha potuto beneficiare della norma fino a un certo periodo, mentre qualcun altro pur essendo stato assunto in periodi analoghi, ecc., non è in grado di usufruire di questa norma. Signori, questo avviene perchè le leggi hanno loro scadenze e loro limiti e ambiti di applicazione estremamente precisi. E qui tengo a dire e tengo a respingere tutte le insinuazioni che sono state fatte su valutazioni personali e su discriminazioni di parte. Nel momento in cui io faccio entrare in vigore una certa norma o abrogo una certa norma, scattano determinati tempi tecnici per i quali chi rientra nel tempo tecnico usufruisce di una determinata norma e chi resta fuori, anche solo per limiti minimi, non può beneficiare di quella norma. Quello sarà sempre vero, anche se noi ~~instauriamo~~ instauriamo un nuovo criterio, che è quello di dire: valutiamo soltanto una parte del servizio prestato. Se questa parte del servizio prestato la indichiamo in una metà, per esempio, del servizio richiesto, ci sarà sempre quello che arriverà per un giorno a usufruire della metà del tempo disponibile necessario per vedersi riconosciuto un certo diritto e chi è entrato una settimana dopo in Regione e non potrà beneficiare di questo diritto. Creeremmo anche lì una sperequazione di fatto, certamente non voluta, perchè i termini della legge sono quelli; la legge entra in vigore in

un determinato momento e chi ci arriva perchè ha determinate caratteristiche, determinate posizioni maturate, beneficia della legge, e altri no, senza con questo poter dire che noi vogliamo farne una sperequazione o vogliamo creare delle discriminazioni. Come non è esatto asserire che il personale non sapesse dell'esistenza di questa legge. Il personale conosce le leggi del personale meglio di noi, e si sa benissimo che qualcheduno, appunto perchè la legge aveva delle scadenze precise, poteva fare i suoi conti e sapere che poteva beneficiare di quella determinata norma, oppure non poteva beneficiare, perchè entrato in tempi successivi e molto lontani, oppure non poteva beneficiare per lassi di tempi estremamente minimi. Io capisco che il personale si possa sentire in un certo senso torteggiato: non poter usufruire di una determinata agevolazione per un mese di ritardo, per quindici giorni di ritardo, questo lo posso capire, ma non ovvieremmo a questo tipo di discorso e a questo tipo di parzialità, se vogliamo chiamarla, verso il personale, facendo una norma diversa. Scatterà successivamente fra sei mesi o fra un anno, ecc. ma il tipo di discorso si ripropone esattamente.

Ultima valutazione che voglio fare è questa: noi stiamo per passare il personale alle Province di Bolzano e di Trento. Quello di Bolzano avviene la settimana prossima, il decreto di trasferimento alla Provincia di Bolzano di 252 persone lo faccio la settimana prossima. Il creare in questo momento, proprio alla vigilia del trasferimento, ulteriori discriminazioni e ulteriori differenziazioni fra personale che andrà a godere di determinate situazioni difformi da quelle che il personale in analoghe condizioni avrà, veramente mi pare assurdo.

Io dico che il tema si potrà riproporre una volta che alla Provincia di Bolzano e alla Provincia di Trento sarà trasferito il personale, non il tema in questi termini, ma certamente la revisione di norme di natura, più che economica, direi proprio di natura normativa per il personale si dovrà fare, ma d'accordo con i tre enti, senza creare possibilmente, su temi di questa natura, sperequazioni che tornano a tutto svantaggio dello stesso personale, o quanto meno mettono in ulteriori difficoltà gli enti verso i quali stiamo facendo la delega di personale.

**PRESIDENTE:** La parola, per la seconda volta, al cons. Virgili.

**VIRGILI (P.C.I.):** Grazie, signor Presidente, ma io credo che è meglio che riportiamo le cose all'origine e quindi nella loro

corretta impostazione. Che il Presidente tenti, nella sua te  
plica, di voler rappresentare eventualmente l'emendamento co  
me un fatto di accentuazione ulteriore della sperequazione al  
l'interno dei vari istituti autonomistici delle Province e  
della Regione, e che una tale norma potrebbe lasciare aperto  
spazio e campo ad analoghe richieste, che potrebbero venire  
da altri settori, domani, quando il personale fosse passato al  
le Province e così via, potrebbe anche essere, ma certo non  
può imputarlo all'emendamento, all'atteggiamento delle opposi  
zioni, che hanno osteggiato nel '68 quel tipo di legge che ve  
niva fatto, che introduceva un elemento di profonda sperequa-  
zione fra il personale femminile dipendente della Regione e  
quello delle Province e di altri settori pubblici dello Stato,  
para pubblici, enti locali e così via. E in secondo luogo,  
signor Presidente, se mi consente, il governo l'avete esercita  
to voi dal '48 ad oggi! Voi avete stabilito, di volta in vol-  
ta il tipo di assunzioni che vi tornavano nel conto, privile  
giando sempre, contrariamente alla norma dell'art. 97 della  
Costituzione, che stabilisce l'obbligo assoluto del pubblico  
concorso, se non diversamente disposto con leggi, ecc. ecc.,  
l'assunzione per chiamata. Per cui i 3/4, i 4/5 del personale  
della Regione e delle Province sono entrati in questo modo,  
per scelta diretta da parte dei partiti della maggioranza. Voi  
avete usato il personale in un certo modo e continuate ad usar  
lo; quindi non potete cercare di coprirvi voi con questo pre  
sunto atteggiamento, che in fondo diventa corporativo, diven  
ta di parte, di sostegno di una certa sperequazione, di un cer  
to privilegio da parte delle minoranze. No. Qui viene solleva-  
to un problema, e il problema è questo. La norma purtroppo,  
signor Presidente, non è nata dall'oggi al domani, sappiamo  
come si fanno le leggi in questo consesso e in quello delle  
Province, sappiamo che siamo sempre in ritardo di anni rispet  
to ad altri organi, Stato e Regione ordinarie comprese, pur  
troppo, per aggiornare la nostra normativa legislativa, sap  
piano che vengono impostate e poi, prima che arrivino, passa  
no mesi e mesi e mesi, ma voi non avete sentito il dovere mo  
rale, voi che avete assunto quel personale in un certo modo,  
voi che l'avete utilizzato per determinati servizi, non ave-  
te sentito il dovere di informarlo di quanto andavate facendo  
per metterlo nella condizione, chi avesse le possibilità della  
legge, di poterne usufruire. Ora mi pare che non potete sfug-  
gire a un giudizio morale, e quindi è un giudizio critico sul  
piano del metodo e del comportamento. In secondo luogo è discu  
tibile il fatto, è discutibile, ripeto, - non sono un giurista,

non sarei così categorico, - se veramente sia o non sia un diritto acquisito. Certo, chi viene assunto dopo la legge del 1976, indubbiamente non può rivendicare alcun diritto, proprio perchè non ha nessuna normativa a cui appellarsi. Chi rappresenti non lo so.

Voi avete fatto un contratto, nel momento in cui avete assunto quel personale, fra il soggetto "Regione" e il soggetto "personale". Questi magari ha preferito quel posto piuttosto che partecipare al concorso dell'ACI o della Camera di Commercio o della Cassa Malati ecc., perchè c'era una normativa in vigore che gli avrebbe potuto consentire X o Y. Quindi, nel momento in cui voi avete assunto questo personale, l'avete assunto avendo già previsto determinati diritti da parte dello stesso. La modifica che avete fatto è una modifica unilaterale; certo l'ha fatto il Consiglio, sovrano di modificare, migliorare o peggiorare le sue leggi, e su questo non si discute, però è una modifica unilaterale, che non ha tenuto conto di questo contratto a due che veniva stabilito, per la forma anche anomala di assunzione fra la Regione e il personale singolo. Quindi, io non lo so se un ricorso al Consiglio di Stato da parte di questo personale può essere buttato nella pattumiera, senza un minimo di attenzione. Non voglio fare l'avvocato difensore di nessuno e tanto meno l'avvocato del diavolo. Però, ripeto, il problema è abbastanza aperto sul piano interpretativo.

Un'ultima questione, e finisco. Quando la collega della S.V.P. impugna il problema del matrimonio e della parità: è strano, dico, signora, ne abbiamo avuti strumenti e ne abbiamo anche tanti, ma non mi risulta che abbiamo introdotto norme legislative nè nel Trentino, nè in Alto Adige, nè in Consiglio regionale, nè nelle Province, per stabilire una parità fra i sessi, nell'ambito dei vari settori produttivi, economici e sociali! Se c'è stata una iniziativa è venuta avanti in Italia, collega della S.V.P., ancora una volta fondamentalmente dal partito comunista italiano, che ha una certa concezione dell'emancipazione della donna, o dalle forze della sinistra, in generale. Quindi non cerchiamo di ribaltare quella che è la storia. D'altra parte lei ha citato un articolo, dando un'interpretazione sbagliata. L'art. 15 non si riferisce, quando parla di prole, al coniugato, si riferisce al coniugato e al vedovo. Quindi non vedo il perchè di questa sua opposizione pregiudiziale: "ai fini dell'applicazione del personale femminile coniugato o vedovo con prole a carico". E non vedo il perchè si dica "vedovo" se si intende poi di ri

ferire soltanto la prole a carico, perchè se è vedovo vuol dire che è stato sposato. Allora è superfluo il termine "coniugato" all'inizio, o del tutto superfluo il termine "coniugato". No, è perchè si è voluto attribuire la prole a carico sia nell'uno caso del coniugato in vita, sia nel caso del vedovo. Qui non si può fare una distinzione di questo tipo. Mi pare che quel termine era abbastanza corretto; non basta il matrimonio, devono esistere determinate condizioni, coniugato a carico, prole a carico, ecc. ecc.

Poi è rimasta per taluni aspetti nello spirito della legge del 1976, però certo riducendo quelle che erano le possibilità del personale femminile, che già aveva maturato determinate condizioni. Ora questo è lo spirito. Signor Presidente, non vogliamo rafforzare elementi di sperequazione, nè tanto fatti di privilegio, ma ci sembrava opportuno, anche con il successivo suggerimento, fare in modo che lei tenesse conto di questa situazione. Io credo che la lettera che ho ricevuto io, e che è stata rivolta alla Presidenza del Consiglio, alla Presidenza della Giunta, ai sindacati, ecc. ecc., firmata da 39 dipendenti della Regione, e che ha promosso incontri, contatti, ecc., ha sollevato un problema non soltanto di una persona o di due, e mi pare che vada attentamente valutata. Ripeto, se si ha la preoccupazione di eventualmente reintrodurre una norma troppo larga, nel senso che potrebbe goderne anche il personale assunto l'ultimo mese prima dell'applicazione della legge, mettiamo almeno la condizione di aver maturato la metà degli anni necessari, sette anni e mezzo, otto anni di servizio, con quella normativa, ecc. ecc., e ciò per non creare una profonda disparità rispetto ad altre colleghe che hanno potuto, per un giorno magari, godere di quel determinato trattamento. Quindi insistiamo con questo spirito, ripeto, per reintrodurre l'emendamento, che può essere anche ulteriormente corretto.

PRESIDENTE: La parola al cons. Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): Sehr geehrter Herr Präsident! Ich weiß nicht, ob der Kollege Virgili glaubt, das wäre ein Beschlus-antrag oder so etwas; ich glaube, er hat hier irgendeinen Kurzschlus erfahren, denn über Abänderungsanträge kann jeder zu jeder Zeit noch sprechen. Es gibt keinem Abschluß und kei-

nen ersten Unterzeichner.

Ich wollte nur sagen, und zwar werde ich ganz kurz sein, um Ihnen nicht unnützerweise die Zeit wegzunehmen. Wir haben vor einiger Zeit einen gemeinsamen Text formuliert, und zwar in der Region und in der Provinz Bozen. Aufgrund dieses Textes werden in Hinkunft diejenigen Frauen, die neu aufgenommen werden, nur in dem Ruhestand treten können nach 15 Jahren, wenn sie den Mann oder Kinder zu Lasten haben. Das gilt für die Zukunft. Für diejenigen, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes im Dienst waren, gilt eine Übergangsbestimmung, die sowohl in der Region wie in der Provinz Bozen gleich lautet: Das weibliche Personal mit Kindern - sie brauchen nicht zu Lasten zu sein, es genügt vollkommen, wenn Frauen Kinder haben, es wird nicht einmal verlangt, daß sie verheiratet sind; Kinder müssen sie haben - kann ohne weiteres in Anwendung des seinerzeitigen Gesetzes vorzeitig in den Ruhestand versetzt werden, und zwar mit 15 Dienstjahren. Wie bereits der Präsident des Regionalausschusses sagte, wird die Mehrzahl des Personals auf die Provinz <sup>an</sup> übergehen und mit 1. August werden die in der Provinz Bozen dienstleistenden Personen auch schon in die Stammrolle der Provinz Bozen übergeführt werden. Diese Bestimmung würde also, wenn man sie akzeptieren würde, so wie sie von den anderen vorgeschlagen wurde, nur für diejenigen gelten, die noch bei der Region verbleiben, denn dieses Gesetz würde nicht mehr rechtzeitig in Kraft treten, um auch für die anderen angewandt werden zu können. Nun würde noch-



mals ein Druck entstehen. Diejenigen, die auf die Provinz übergehen und somit nicht mehr in den Genuß dieser Bestimmung gelangen könnten, weil sie in der Zwischenzeit übergegangen sind, die würden sich wiederum beklagen, und zwar bei der Provinz Bozen oder bei der Provinz Trient. Also müßte man auch dort wiederum Hand anlegen und diese Bestimmung abändern. Und das finde ich nicht richtig. Es besteht wirklich keine Rechtfertigung, so wie bereits von meiner Kollegin Bertolini gesagt wurde, es besteht keine Rechtfertigung, das weibliche Personal vorzeitig in den Ruhestand zu versetzen, nur weil es verheiratet ist. Heute, wo man doch so viel von der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau spricht, dann müßte man doch auch vom Mann sagen, er kann mit 15 Jahren in den Ruhestand treten, weil er verheiratet ist, denn er ist ja auch verheiratet, nicht nur die Frau. Und schließlich und endlich diese ganze Redeschlacht, die wir uns liefern hier im Regionalrat, ja, die soll den Zweck erreichen, daß die Frauen fünf Jahre vorher in den Ruhestand treten können, denn laut Pensionsgesetz haben sie das volle Recht, freiwillig in den Ruhestand zu treten mit 20 Dienstjahren. Nun geht es darum, diese 20 Dienstjahre auf 15 zu verkürzen. Und es steht wirklich nicht an, es besteht keine Rechtfertigung für eine Frau, nur weil sie verheiratet ist, vorzeitig in den Ruhestand versetzt zu werden.

Aus diesem Grunde und um nicht neue Ungerechtigkeiten heraufzubeschwören, ist die Fraktion der Südtiroler Volkspartei gegen diesen Abänderungsantrag.

( Illustrissimo Signor Presidente! Probabilmente il collega Virgili ritiene che si tratti di una mozione o di un qualche cosa del genere; credo che egli abbia preso un abbaglio, poichè nella discussione di emendamenti può prendere parola chiunque in qualsiasi momento. Non esistono termini e nemmeno un primo firmatario.

In sostanza volevo fare soltanto un'osservazione, per cui sarò molto breve per non rubarle inutilmente tempo. Qualche <sup>mese</sup> ~~tempe~~ fa la Regione e la Provincia di Bolzano avevano elaborato un testo comune, in base al quale il personale femminile di nuova assunzione potrà essere collocato a riposo dopo 15 anni di servizio soltanto se avrà a carico il coniuge o figli. Per il personale interessato già in servizio all'atto dell'entrata in vigore di detta norma, vale un disposto transitorio sia per la Regione; come pure per la Provincia di Bolzano: il personale femminile con prole - dunque i figli non devono essere necessariamente a carico, essendo necessario che ~~sia~~ le interessate siano madri e non si richiede nemmeno lo stato di coniugata - può richiedere senz'altro il pensionamento anticipato a compimento del 15° anno di servizio. Come ebbe già a dichiarare il Presidente della Giunta regionale la maggior parte del personale regionale a disposizione della Provincia di Bolzano passerà definitivamente a quest'ultimo ente ed sarà inquadrato negli organici dell'ente autonomo provinciale a partire dal 1° agosto prossimo. Se accettassimo la normativa proposta, questa varrebbe soltanto per coloro, che rimangono alle dipendenze della Regione, poichè non entrerebbe in vigore in tempo per essere applicata anche nei confronti del personale, che nel frattempo sa-

rà passato, ripeto, alla Provincia. Quest'ultimo presenterebbe quindi le proprie rimostranze ai rispettivi enti provinciali di Bolzano e Trento, la qual cosa richiederebbe un nuovo aggiornamento delle norme provinciali e ciò non mi sembra giusto. Non esiste veramente alcuna giustificazione, come ebbe a dichiarare la mia collega Bertolini, di collocare il personale femminile anticipatamente a riposo, unicamente per il fatto che risulta coniugato. Oggi si parla molto dell'uguaglianza tra uomo e donna, per cui anche il primo dovrebbe avere il diritto al pensionamento anticipato dopo 15 anni di servizio, in quanto non solo il personale femminile, ma anche quello maschile contrae il vincolo del matrimonio. In definitiva questo nostro confronto si prefigge lo scopo di permettere alle dipendenti il pensionamento cinque anni in anticipo, poichè la relativa legge riconosce a tutti il diritto alla pensione dopo 20 anni di servizio, per cui, ripeto, nella fattispecie si tratta di ridurre predetto termine a 15 anni. Non esiste, ribadisco, alcuna giustificazione per una donna di essere collocata a riposo anticipatamente, in quanto coniugata.

Per questo motivo e per non creare nuove ingiustizie, il gruppo consiliare del S.V.P. è contrario a quest'emendamento.)

**PRESIDENTE:** Wer meldet sich noch zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Metto ai voti l'emendamento: è respinto con 25 voti contrari e 14 favorevoli.

**Art. 5**

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in lire 20 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante riduzione di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1977.

Metto in votazione l'art. 5: è approvato a maggioranza con 5 astenuti.

Erklärungen zur Stimmabgabe? Keine. Bevor wir die Stimmzettel verteilen, möchte ich dem Regionalrat mitteilen, daß nach der Abstimmung die Sitzung des Regionalrates geschlossen wird, weil die Wahlprüfungskommission zusammentritt.

Dichiarazioni di voto? Nessuna.

Dopo la votazione di questa legge, viene tolta la seduta del Consiglio regionale, perchè è convocata la commissione di convalida. I componenti della commissione sono: il Presidente Vet torazzi, i cons. Dubis, Manica, Fedel, Mitolo, Erschbaumer, Gouthier, Mognioni e Jenny.

Jetzt gleich anschliessend ist die Wahlprüfungskommission zu einer Sitzung einberufen.

Subito dopo si riunisce la commissione di convalida.  
Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt: Abstimmende  
43, ja 29, nein 7, weiße Stimmzettel 7.

Esito della votazione:

votanti 43

29 sì

7 no  
7 schede bianche.

Der Regionalrat beschließt das Gesetz. Die Sitzung ist geschlossen. Der Regionalrat tritt wieder am Nachmittag um 15 Uhr zusammen.

Il Consiglio regionale approva la legge. La seduta è chiusa.  
Il Consiglio regionale si riunisce pomeriggio alle ore 15.

(Ore 12.20).

Ore 15.15

**PRESIDENTE: La seduta riprende.**

Tagesordnungspunkt Nr. 3: Gesetzentwurf Nr. 67:

"Einführung eines gemeinsamen Lastenblattes für Lasten, die mehrere Anteile der materiell geteilten Gebäude betreffen".

Ich ersuche den Regionalausschuß um seinen Bericht. Das Wort hat Assessor Durnwalder.

Punto 3) dell'ordine del giorno: Disegno di legge n. 67: "Istituzione del foglio degli aggravati comuni a più porzioni degli edifici divisi materialmente".

Prego la Giunta regionale di voler relazionare.

La parola all'assessore Durnwalder per la lettura della relazione della Giunta.

**DURNWALDER (assessore reg. suppl. - S.V.P.):**

Con l'art. 2 della legge regionale 11 settembre 1965, n. 9 è stata prevista l'apertura di un foglio degli aggravati comuni a tutte le porzioni di casa: si è trattato del primo intervento legislativo della Regione in materia di tenuta del libro fondiario, ai sensi dell'art. 4 n. 5

del testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale della Regione.

La norma, che si riallaccia all'art. 10 della legge tavolare, era stata suggerita da un'esigenza di maggior snellezza e praticità per le servitù, oneri e vincoli riguardanti un intero edificio diviso in porzioni materiali con riguardo ai condomini che sorgevano sempre più numerosi.

In sede di applicazione della legge si è dovuto constatare che la norma avrebbe avuto miglior efficacia se riferita non solo a tutte le porzioni dello stesso edificio, ma anche a due o più porzioni: infatti con una sola iscrizione tavolare e con un rinvio delle singole porzioni si può ottenere un analogo risultato.

In tal senso si indirizza il presente disegno di legge che prevede, all'art. 1, la costituzione del "Foglio degli aggravati comuni a più porzioni" e la formula di rinvio per le iscrizioni tavolari degli aggravati escluse quelle dei diritti reali di garanzia, di usufrutto, di uso, di abitazione, di superficie, di enfiteusi e dei provvedimenti cautelari ed esecutivi, che avranno luogo dopo l'entrata in vigore della legge.

Con l'art. 2 si è inteso stabilire una forma di conversione del foglio C comune a tutte le porzioni e una formula di rinvio nei fogli degli aggravati delle singole porzioni, già aperti ai sensi della legge 11 settembre 1965, n. 9; il rinvio è fatto con richiamo alla legge ed avverrà d'ufficio con l'entrata in vigore della stessa.

L'art. 3, infine, chiarisce che, con l'entrata in vigore della presente legge, l'art. 2 della legge regionale 11 settembre 1965, n. 9, non troverà più applicazione negli uffici tavolari, ma rimarrà vigente per quel tanto di efficacia che conserverà nel tempo per le iscrizioni già effettuate ai sensi della legge medesima.

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Paris, per la relazione orale.

**PARIS (D.C.):** Nella seduta del 26 maggio la I<sup>a</sup> commissione legislativa ha approvato all'unanimità il disegno di legge presentato dalla Giunta, e quindi, a termini di regolamento, ha omesso la presentazione della relazione scritta.

**PRESIDENTE:** Die Generaldebatte ist eröffnet. Wer meldet sich zu Wort? Niemand. Die Generaldebatte ist geschlossen. Wir stimmen ab über den Übergang zur Sachdebatte. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltung? Der Übergang ist einstimmig genehmigt.

Il dibattito generale è aperto. Chi chiede la parola? Nessuno. Il dibattito generale è chiuso.

Votiamo per il passaggio alla discussione articolata. Chi è favorevole? Contrari? Astensioni? Il passaggio è approvato all'unanimità.

#### Art. 1

Le iscrizioni tavolari degli aggravati che si riferiscono a più porzioni materiali di un edificio, escluse quelle dei diritti reali di garanzia, di usufrutto, di uso, di abitazione, di superficie, di enfiteusi e dei provvedimenti cautelari ed esecutivi, sono eseguite in un foglio, da inserire dopo quello di consistenza, recante l'intestazione:

"FOGLIO DEGLI AGGRAVI COMUNI A PIU' PORZIONI".

Nel foglio degli aggravati delle singole porzioni materiali è fatto il seguente rinvio:

"Per gli aggravati riguardanti più porzioni, vedi anche il foglio degli aggravati comuni".

La parola al cons. Sembenotti.

SEMBENOTTI (P.P.T.T.): Grazie, signor Presidente, io dovevo chiedere la parola forse prima in discussione generale, ma mi limito qui a fare un'osservazione all'art. 1, non tanto per quanto riguarda strettamente l'art. 1, ma volevo sentire appunto dall'assessore quali sone le intenzioni della Giunta a proposito della acquisizione alla Regione del diritto o dell'ufficio del catasto, tanto per essere chiari. Infatti noi siamo competenti per quanto riguarda il Libro Fondiario, ma non abbiamo ancora la competenza per quanto si riferisce agli uffici catastali. Volevo chiedere appunto all'assessore a che punto sono le trattative, poichè mi sembrava che in questo senso si avviassero le trattative per acquisire alla Regione stessa gli uffici catastali, da unire possibilmente anche geograficamente agli uffici tavolari. Questo per maggior comodità dei contribuenti e dei cittadini tutti. Grazie.

PRESIDENTE: La parola al cons. Ricci.

RICCI (P.S.I.): Grazie, signor Presidente, io volevo brevemente associarmi alla richiesta del collega Sembenotti, anche se forse il tema non è molto pertinente all'argomenti, oggetto del provvedimento di legge, sul quale tutti ci possiamo trovare d'accordo, perchè è un aggiustamento di ordine tecnico all'organizzazione dei nostri uffici tavolari, ma l'aver introdotto l'argomento Catasto in questa occasione penso che abbia una notevole rilevanza. Anche chi ha una certa dimestichezza con gli uffici tavolari e gli uffici del Catasto, penso trovi molta e notevole difficoltà a concepire un'organizzazione separata di questi due istituti, che nella prassi e anche nella legislazione dovrebbero essere abbinati. Sappiamo che normalmente, nella gran maggioranza dei casi, questi due uffici dovrebbero lavorare in parallelo, mentre ci troviamo a constatare che gli uffici del tavolare hanno un'organizzazione che possiamo considerare soddisfacente, ed invece gli uffici del



catasto non riescono assolutamente a corrispondere all'esigenza di un aggiornamento catastale, il che vuol dire trovare degli scompensi notevolmente disagiati negli uffici catastali che hanno un aggiornamento molto arretrato rispetto all'esigenza e all'ordinamento degli uffici tavolari. Sappiamo che nel momento in cui sono state attribuite le nuove competenze causa il nuovo Statuto di autonomia, purtroppo è stata trascurata o considerata di secondaria importanza questa necessità. Dai colleghi della commissione ci è stato riferito il tentativo di ottenere la delega amministrativa, per lo meno per poter organizzare diversamente e all'unisono con gli uffici tavolari, anche gli uffici del Catasto. A tutt'oggi non abbiamo notizie definitive sull'argomento, dobbiamo però qui approfittare dell'occasione per denunciare il grave stato di carenza, di sottodimensionamento di questi uffici del catasto, sia rispetto alla necessità di personale, sia rispetto alle attrezzature e alle strumentazioni che sarebbero necessarie. Tutti i giorni troviamo l'occasione per sottolineare l'opportunità e la grande rilevanza di aver un catasto aggiornato, come strumento di statistica, come strumento di conoscenza, come strumento per la possibilità di una posizione fiscale anche perequativa rispetto alle necessità e alle istanze della generalità dei cittadini. Purtroppo, nella eventuale applicazione della imposta immobiliare sui fabbricati vedremo quanto sarà difficile, forse molto più che da noi nel resto del Paese, quanto sarà difficile individuare gli oggetti imponibili. Ecco, pertanto, che per completare un po' il nostro ordinamento autonomistico e dire, in questo caso, per completare un ordinamento burocratico e amministrativo, sarebbe estremamente necessario e indispensabile poter ottenere dallo Stato anche l'attribuzione, per lo meno in via amministrativa, per poter metter ordine, e attribuire il necessario personale competente, preparato, anche agli uffici del catasto, per lo meno per metterlo al livello degli uffici tavolari che già operano nella nostra regione.

Credo sia veramente interessate avere dal signor assessore una informazione su questo argomento e sapere in via politica quali sono gli intendimenti della maggioranza, dei responsabili, per ottenere questa delega amministrativa, che ci risulta sia stata richiesta a livello di commissione del 12. Grazie.

**PRESIDENTE:** La parola all'assessore Durnwalder.

DURNWALDER (Assessor für das Grundbuchwesen - S.V.P.): Von meinen Vorrednern wurde das Problem der Zusammenarbeit bzw. der Kompetenzausübung zwischen Kataster und Grundbuchwesen aufgeworfen. Sie rennen bei uns in dieser Angelegenheit offene Türen ein, und zwar deshalb, weil wir tagtäglich in der praktischen Arbeit feststellen können, daß nur dann eine wirklich praxisnahe und wirksame Arbeit geleistet werden kann, wenn diese beiden Ämter (Grundbuch und Kataster) gemeinsam arbeiten können. Sie wissen, daß das Grundbuch ein Überbleibsel bzw. ein aufgrund der alten österreichischen Gesetze übernommenes Amt ist. Während in Österreich Grundbuch und Kataster beisammen sind, wurde in Italien in einigen Provinzen und in einigen Regionen - zu denen auch wir gehören - das Grundbuch mit einem entsprechenden Staatsgesetz geregelt und der Kompetenz der Region übertragen, während das Kataster auf gesamtstaatlicher Ebene geregelt und nicht in die Autonomie der einzelnen Regionen übertragen wurde. Aus diesem Grund gibt es sicherlich bei der praktischen Arbeit Schwierigkeiten, indem eben die Tätigkeit, welche an und für sich eine sein müßte zwischen Grundbuch und Kataster, teilweise nach verschiedenen Richtlinien geregelt wird. Wie Sie selber gesagt haben und auch der Kollege Sembenotti haben wir von seiten des Regionalausschusses an die zuständige Kommission bei der Erarbeitung der Durchführungsbestimmungen des neuen Autonomiestatutes gefordert, daß wünschenswert nicht die gesamte Kompetenz

auf dem Gebiet des Katasters so wenigstens der Region die "delega amministrativa", also die verwaltungsmäßige Durchführung, dieses Sektors übertragen werde. Wir haben entsprechende rechtliche Gutachten ausgearbeitet und

Vorschläge unterbreitet, wo wir aufgezeigt haben, welche Schwierigkeit wir bei der praktischen Arbeit haben. Soweit wir bisher feststellen konnten, besteht gute Aussicht, daß wir wenigstens diese "delega amministrativa" erhalten werden. Wir haben mit den Mitgliedern dieser Kommission den entsprechenden Kontakt gepflogen; wir haben ihnen entsprechendes Material zur Verfügung gestellt. Leider ist dieses Thema bisher in der betreffenden Kommission noch nicht zur Sprache gekommen, aber wir hoffen, daß in allernächster Zeit hier eine Entscheidung getroffen wird und wir hoffen gleichzeitig selbstverständlich in unserem Sinne, damit diese beiden Ämter ihre Tätigkeit besser koordinieren können und auch in der Praxis für die Bürger gewisse Vorteile entstehen können. So zum Beispiel sehe ich nicht ein, warum jeder Akt in zwei Ämter gehen muß, wodurch natürlich größere Fehler auftreten; es passiert, daß bei Überschreibung irgendwelche Schreibfehler gemacht werden, daß die Parzellen nicht mehr übereinstimmen zwischen Grundbuch und Kataster, daß manche Grundparzellen im Grundbuch unter einer Einlagezahl aufscheinen und im Kataster unter einer anderen Einlagezahl.

Sie wissen, daß das auch rechtliche Folgen haben kann. Auch bei den Mappen kommt es vor, daß die Übereinstimmung nicht da ist zwischen Grundbuch und Kataster. Dann, glaube ich, müßte es vor allem möglich sein - in den meisten Fällen wird ja für die einzelnen Gesetze ein Grundbuchsatz und ein Katastersatz verlangt -, einen einzigen Auszug, welcher sowohl die Flächen beinhaltet als auch die einzelnen Parzellen, auszustellen, damit Mehrspesen und Mehrarbeit vermieden werden können und auch die Fehler auf ein Minimum reduziert werden, die immer irgendwie vorkommen können.

(Gli

oratori intervenuti nel dibattito hanno sollevato il problema della collaborazione, ossia dell'esercizio delle competenze tra gli uffici del catasto e quelli tavolari. In tale questione Loro sfondano una porta aperta, in quanto giornalmente possiamo constatare che un servizio efficace e pratico può essere garantito mediante una stretta collaborazione tra questi uffici, vale a dire il catasto ed il libro fondiario. Loro sono a conoscenza che quest'ultimo è un rimasuglio, cioè un ufficio assunto in base alla vecchia legge austriaca. Mentre nella vicina Austria il Libro fondiario ed il catasto formano un unico ufficio, in alcune Province e Regioni italiane - e quindi anche da noi - gli uffici tavolari sono stati regolamentati dalla rispettiva legislazione nazionale e trasferiti alla competenza della Regione; il catasto invece è stato impiantato a livello nazionale, senza peraltro inglobare le relative funzioni nell'autonomia delle singole Regioni interessate. E' evidente come per questo motivo il lavo-

ro pratico presenti difficoltà, poichè il servizio dei menzionati due uffici, che di per sè dovrebbe essere uno unico, segue in parte direttive diverse. Come Loro stessi hanno affermato insieme al collega Sembenotti, la Giunta regionale e la commissione competente in sede di elaborazione delle norme di attuazione del nuovo statuto di autonomia hanno avanzato la richiesta di trasferire alla Regione, se non l'intera competenza del catasto, almeno la delega amministrativa. Abbiamo elaborato i relativi pareri giuridici e sottoposto agli organi competenti proposte, indicando le difficoltà, che si riscontrano nella pratica. Per quanto abbiamo potuto appurare, vi sono buone probabilità di ottenere <sup>almeno</sup> la delega amministrativa. Abbiamo avuto contatti con i membri della rispettiva commissione e fornito loro adeguato materiale. Purtroppo quest'argomento non è stato ancora discusso nella sede competente, ma speriamo che in un prossimo futuro venga presa a tal proposito una decisione, naturalmente nel senso da noi sperato, per poter meglio coordinare il lavoro degli uffici in parola, anche a vantaggio dei cittadini. Non vedo per qual motivo, ad esempio, ogni atto debba essere trattato da due uffici, la qual cosa è naturalmente causa di errori piuttosto gravi; si verificano infatti errori di trascrizione tra i registri degli uffici suddetti, le particelle non corrispondono e le particelle fondiari risultano spesso iscritte in partite tavolari diverse. Loro sanno che tutto questo può avere conseguenze a carattere giuridico. Anche tra le mappe del libro fondiario e del catasto non vi è sempre una piena

rispondenza. Siccome nella maggior parte dei casi i singoli provvedimenti legislativi impongono la presentazione dello estratto tavolare e catastale, credo che, regolamentando unitariamente il servizio, sia possibile rilasciare un unico estratto onnicomprensivo, da cui risulti l'area e le singole particelle, con risparmio di lavoro e denaro e ridurre al minimo gli errori, che in certo qual modo possono verificarsi comunque.)

**PRESIDENTE:** Wenn sich niemand mehr zum Artikel 1 zu Wort meldet, stimmen wir den Artikel 1.

Metto in votazione l'art. 1: è approvato all'unanimità.

#### Art. 2

Nei fogli degli aggravati comuni a tutte le porzioni, aperti ai sensi della legge regionale 11 settembre 1965, n. 9, è apposta la dizione:

"Foglio degli aggravati comuni, anche a più porzioni".

Nei fogli degli aggravati delle singole porzioni, formati ai sensi della suddetta legge, è fatto il rinvio previsto dal secondo comma dell'articolo 1, con richiamo alla presente legge.

Metto in votazione l'art. 2: è approvato all'unanimità.

## Art. 3

Dall'entrata in vigore della presente legge cessa l'applicazione dell'art. 2 della legge regionale 11 settembre 1965, n. 9.

Metto in votazione l'art. 3: è approvato all'unanimità.

Erklärungen zur Stimmabgabe? Keine. Ich bitte um Verteilung der Stimmzettel.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

votanti 44

41 sì

3 schede bianche.

Der Regionalrat beschließt das Gesetz.

Wir kommen zu Punkt 4 der Tagesordnung: Gesetzentwurf Nr. 68: "Änderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz Nr. 24 vom 20. August 1952 und zu dessen späteren Änderungen betreffend die Wahl des Regionalrates".

Ich ersuche die Regionalregierung um ihren Bericht.

Il Consiglio regionale approva la legge.

Veniamo al punto 4) dell'ordine del giorno: Disegno di legge n. 68: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 agosto 1952, n. 24 e successive modificazioni, concernenti l'elezione del Consiglio regionale".

La parola all'assessore Bertorelle per la lettura della relazione.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.):

In seguito all'entrata in vigore della legge 8 marzo 1975, n.39 concernente "Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire ed al diritto di elettorato", della legge 23 aprile 1976, n.136 concernente "Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale", del decreto-legge 3 maggio 1976, n.161, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 14 maggio 1976, n.240, concernente "Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei Consigli comunali nei Comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976" nonché della legge regionale 5 agosto 1974, n.5 concernente "Provvidenze per favorire la partecipazione degli emigrati alla consultazione elettorale dell'autunno 1973" (elezione del Consiglio regionale attualmente in carica), che è stata impugnata dal Governo con ricorso 3 ottobre 1973 e poi dichiarata legittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 90 del 21 marzo 1974 ma divenuta inapplicabile per la sua ritardata entrata in vigore, la Giunta regionale ritiene di dover apportare alla legislazione vigente per l'elezione del Consiglio regionale le necessarie modifiche ed integrazioni relative a:

- l'ammissione al voto dei diciottenni;
- la riduzione dei termini e semplificazione delle operazioni preparatorie;
- la abolizione della sottoscrizione da parte degli elettori per



- le candidature presentate dai partiti o raggruppamenti politici rappresentati in Consiglio regionale;
- l'ammissione al voto dei degenti nel luogo di cura e dei detenuti non privati del diritto elettorale nel luogo di detenzione;
  - l'aggiornamento del trattamento economico dei componenti gli Uffici elettorali di sezione;
  - la concessione di una indennità per mancato guadagno agli elettori residenti all'estero che sono rimpatriati per esprimere il voto.

Altre modifiche di minore importanza sono proposte per snellire e semplificare il procedimento elettorale e per evitare l'inutile riproduzione integrale di disposizioni legislative statali nella normativa regionale.

Nel presente disegno di legge non sono comprese le modifiche relative ai casi di incompatibilità con la carica di Consigliere regionale ed al trattamento giuridico ed economico degli impiegati regionali e di altri enti pubblici eletti Consiglieri regionali, che formano oggetto dei disegni di legge n.50 e n.51 già presentati in Consiglio il 6 maggio 1976.

In generale le modifiche e le integrazioni proposte hanno lo scopo di recepire nella legislazione elettorale regionale le norme statali sul diritto elettorale attivo, sulle modalità per l'ammissione al voto di alcune categorie di elettori e sulla semplificazione delle procedure, e di introdurre una indennità in favore degli elettori emigrati che rientrano per votare.

La modifica prevista dall'art.1 del disegno di legge è causata soprattutto dall'attribuzione della maggiore età ai diciottenni, avvenuta con la legge 8 marzo 1975, n.39, ed ha inol

tre lo scopo di evitare la riproduzione integrale delle norme statali relative alle cause escludenti la capacità elettorale contenute nel testo unico 20 marzo 1967, n.223.

Con gli articoli 2 e 3 vengono abrogati degli articoli re si superflui dalla modifica di cui all'art.1. Infatti, facendo in tale articolo specifico riferimento alle norme del testo uni co n.223 per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenu ta e la revisione delle liste elettorale, sembra inutile il man tenimento di tali articoli nella legislazione regionale.

L'integrazione di cui all'art.4 si riferisce alle modificazioni del testo unico n.223 operate con il D.P.R. 1 febbraio 1973, n.50 e con la legge 8 marzo 1975, n.39.

Con l'art.5 viene stabilito un termine fisso per la pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (45° giorno antecedente quello della votazione), al quale viene fatto riferimento per alcune scadenze ed alcuni adempimenti suc cessivi. Inoltre vengono ridotti i termini del procedimento elettorale in analogia a quanto disposto con legge 23 aprile 1976, n.136.

Le modifiche proposte con l'art.6 sono conseguenza della riduzione dei termini del procedimento elettorale e delle nuove norme statali sulle caratteristiche dei contrassegni di lista am messi al deposito, contenute nell'art.14 della legge 24 aprile 1975, n.130.

L'art.7 prevede l'abbassamento del numero delle firme richieste (non meno di 400 e non più di 600 come nelle Regioni a statuto ordinario anzichè non meno di 500 e non più di 600) per la presentazione di candidature da parte di partiti o gruppi non rappresentati in Consiglio, nonchè l'abolizione dell'obbli

go della sottoscrizione per la presentazione di liste di candi  
dati da parte di partiti o raggruppamenti politici già presen-  
ti in Consiglio regionale con almeno un rappresentante. L'inte  
grazione di cui al secondo comma dello stesso articolo, inoltre,  
sembra indispensabile per la corretta applicazione delle dispo-  
sizioni generali sui gruppi linguistici in Regione.

L'integrazione proposta con l'art.8 è necessaria al fine  
della documentazione del diritto di sottoscrivere una dichiara-  
zione di presentazione di una lista di candidati.

Con la modifica di cui all'art.9 viene stabilito il nuo-  
vo periodo utile per la presentazione delle candidature alla  
Cancelleria del Tribunale competente in seguito alla riduzione  
dei termini. Quale termine iniziale è stato scelto il 34° e non  
il 35° giorno antecedente quello della votazione per evitare  
che cada di domenica.

L'art.10 contiene modifiche delle disposizioni relative  
alla costituzione ed ai compiti degli Uffici centrali circoscri-  
zionali di Trento e Bolzano, resesi necessarie a causa della ri  
duzione dei termini del procedimento elettorale e delle modifi-  
che proposte con il precedente art.6, nonché per coordinare la  
disposizione di cui al n.4 alle norme relative al requisito del  
la residenza quadriennale e per rendere possibile la sostituzio  
ne del contrassegno di lista non depositato, eventualmente ri-  
sultato identico o facilmente confondibile con quelli deposita  
ti, presentati in precedenza o usati tradizionalmente da altri  
partiti o gruppi oppure riproducenti immagini o soggetti reli-  
giosi.

Con l'art.11 viene introdotta una procedura più semplice,  
recentemente adottata anche dallo Stato per le elezioni politi-

che, per quanto concerne la presentazione degli atti di designazione dei rappresentanti di lista presso gli Uffici elettorali di sezione.

Con l'art.12 viene proposto un nuovo trattamento economico dei componenti dei seggi e dei seggi speciali, nelle misure stabilite per la elezione della Camera dei Deputati, con l'abolizione del trattamento di missione per gli scrutatori ed i segretari, in quanto il loro compito viene svolto nell'ambito del Comune di residenza anagrafica.

La modifica di cui all'art.13 rientra tra quelle tendenti alla semplificazione del procedimento elettorale.

Con l'art.14 viene sanata una discordanza tra la norma che fissa in 4 il numero massimo delle preferenze per ogni elettore e quella secondo la quale sono nulle le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito e restano valide le prime "tre". Inoltre viene abrogata una disposizione inutile ed in pratica non applicabile correttamente.

La modifica di cui all'art.15 tende ad evitare che gli scrutatori ed i segretari dei seggi elettorali debbano recarsi per servizio fuori del Comune di residenza anagrafica, e ciò in armonia a quanto stabilito con l'articolo 12.

La nuova formulazione dell'art.16, come la modifica di cui all'art.13, rappresenta una semplificazione degli adempimenti relativi alla formazione e recapito dei plichi agli Uffici di destinazione, nel senso che gli Uffici elettorali di sezione, anzichè provvedere direttamente alla consegna dei vari plichi ai singoli Uffici, consegneranno tutti i plichi al Sindaco, il quale provvederà, per tutte le sezioni esistenti nel Comune, all'inoltro agli Uffici cui sono diretti.

La semplice modifica formale prevista dall'art.17 è conseguenza della nuova formulazione di cui all'art. 16.

La modifica proposta con l'art.18 rappresenta un tentativo per evitare, in sede di Ufficio centrale circoscrizionale, la obbligata riproduzione di grossolani errori materiali di trascrizione dei risultati, commessi eventualmente dagli Uffici elettorali di sezione.

Con gli articoli 19, 20, 21 e 22 vengono introdotte nuove norme nella legislazione regionale sulla elezione del Consiglio regionale, che consentono ai degenti in ospedali e case di cura ed ai detenuti non privati del diritto elettorale di esprimere il voto nel luogo di ricovero o di detenzione. La relativa procedura, ad eccezione dei necessari adattamenti, corrisponde a quella prevista per le elezioni politiche.

L'art.23 contiene, trasformate in norma permanente, le disposizioni della legge regionale 5 agosto 1974, n.5, concernente provvidenze per favorire la partecipazione degli emigrati alla consultazione elettorale dell'autunno 1973 (elezione del Consiglio regionale in carica). Come è noto, questa legge dopo la seconda approvazione in Consiglio regionale è stata impugnata dal Governo con ricorso 3 ottobre 1973 e poi dichiarata legittima dalla Corte Costituzionale, ma quando è entrata in vigore (14 agosto 1974) non era più possibile darle pratica applicazione.

La Giunta confida che il Consiglio vorrà concedere la propria approvazione al presente disegno di legge.

**PRESIDENTE:** Prego il Presidente della I<sup>a</sup> Commissione di fare la sua relazione.

**PARIS (D.C.):**

La Commissione ha esaminato questo disegno di legge nelle sedute del 3 marzo e 2 giugno 1977.

Nel corso di un accurato esame dei singoli articoli, che modificano altri articoli di leggi precedenti, si è espressa l'opinione che sarebbe utile procedere ad un rifacimento integrale del testo, risultando privo di valore ufficiale il testo coordinato predisposto dalla Giunta regionale.

Nel merito delle singole questioni la S.V.P. ha comunicato di avere preso in serio esame la proposta di limitare alle liste, che ottengono almeno un quoziente intero, la possibilità di partecipare all'assegnazione dei seggi residui sulla base dei resti. Una proposta del genere tuttavia non viene avanzata dal gruppo che in tal senso si è espresso dopo aver fatto una approfondita valutazione di carattere politico.

All'articolo 7 la Commissione ha respinto un emendamento, proposto dal cons. Tanas, di esonerare dalla raccolta delle firme per la presentazione della lista non solo i partiti che hanno partecipato alle precedenti elezioni, ottenendo almeno un seggio, ma anche i raggruppamenti comunque presenti in Consiglio regionale. L'emendamento non è stato accolto sulla base della considerazione che tutte le formazioni politiche debbano sottostare a quel tipo di verifica che è costituito dalla raccolta delle firme dei sottoscrittori.

Al contrario l'emendamento proposto dal cons. Tanas escluderebbe, per uno o più raggruppamenti, tale verifica il che comporterebbe una disparità di trattamento impensabile e certamente non accettabile.

L'Assessore proponente, avv. Bertorelle, è stato invitato dalla Commissione a riesaminare la possibilità di aumentare i compensi per i componenti dei seggi elettorali che, allo stato attuale, risultano veramente esigui. È stato inoltre incaricato di approfondire le procedure previste dagli articoli 15 e 16, allo scopo di garantire la integrità degli atti, particolarmente nei casi in cui tutto il materiale del seggio viene contestualmente indirizzato ad un'unica destinazione.

Nei singoli articoli il testo è stato approvato con lievi modifiche di carattere formale.

Il disegno di legge, approvato a maggioranza, con 1 astensione, viene trasmesso al Consiglio regionale per l'approvazione.

**PRESIDENTE:** La parola al Vicepresidente della II<sup>a</sup> Commissione per la lettura del parere finanziario.

**SEMBENOTTI (P.P.T.T.):**

Nella seduta del 10 giugno 1977 la Commissione legislativa ha esaminato, sotto l'aspetto finanziario, il disegno di legge, ed ha espresso a maggioranza - astenuti i Consiglieri Sembenotti e Sfondrini - il proprio parere favorevole sul seguente emendamento proposto dall'Assessore Molignoni:

ARTICOLO 24:

"Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo, previsto per l'anno 1978 in lire 100 milioni, si farà fronte utilizzando l'incremento naturale del gettito dei proventi delle imposte ipotecarie percette nel territorio della Regione, relative ai beni situati nella stessa".

**PRESIDENTE:** Die Generaldebatte ist eröffnet. Wer meldet sich zu Wort? Niemand. Wir stimmen ab über den Übergang zur Sachdebatte. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltung? Der Übergang ist einstimmig genehmigt.

Il dibattito generale è aperto. Chi chiede la parola? Nessuno. Votiamo per il passaggio alla discussione articolata. Chi è favorevole? Contrari? Astensioni? Il passaggio è approvato all'unanimità.

### Art. 1

Il primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 9, è sostituito dal seguente:

"Sono elettori del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige i cittadini iscritti nelle liste elettorali, compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, che hanno compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione e risiedono, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, ininterrottamente nel territorio della Regione da almeno quattro anni".

Metto in votazione l'art. 1: è approvato a maggioranza, con 4 astenuti.

### Art. 2

L'art. 9 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, sostituito dall'art. 6 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 9, è abrogato.

Metto in votazione l'art. 2: è approvato all'unanimità.



Art. 3

L'art.10 della legge regionale 20 agosto 1952, n.24, sostituito dall'art.2 della legge regionale 18 giugno 1964, n.23, e modificato dall'art.7 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 9, è abrogato.

**Metto in votazione l'art. 3: è approvato all'unanimità.**

Art. 4

All'art.11 della legge regionale 20 agosto 1952, n.24, sostituito dall'art.3 della legge regionale 18 giugno 1964, n.23, sostituito dall'art.1 della legge regionale 30 novembre 1969, n.13 ed integrato dall'art.8 della legge regionale 23 luglio 1973, n.9, dopo le parole: "D.P.R. 20 marzo 1967, n.223" sono inserite le parole: "e successive modificazioni".

**Metto in votazione l'art. 4: è approvato a maggioranza con 4 astenuti.**

Art. 5

All'art.18 della legge regionale 20 agosto 1952, n.24, modificato dall'art.10 della legge regionale 23 luglio 1973, n.9, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

"Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione non oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione.

I Sindaci di tutti i Comuni della Regione danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi il 45° giorno antecedente quello della votazione".

Metto in votazione l'art. 5: è approvato a maggioranza con 3 astenuti.

#### Art. 6

Al primo comma dell'art.7 della legge regionale 18 giugno 1964, n.23 le parole "non oltre il terzo giorno dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi, i contrassegni tradizionali con i quali" sono sostituite con le parole "non prima delle ore 8 del 42° e non oltre le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione, i contrassegni con i quali".

Il terzo comma dello stesso articolo è sostituito con i seguenti:

"Il contrassegno, riprodotto su foglio bianco formato protollo, deve essere depositato in triplice esemplare.

Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti.

Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o raggruppamenti politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Consiglio regionale possono trarre in errore l'elettore.

Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

Qualora i partiti o raggruppamenti politici presentino un contrassegno non conforme alle norme di cui ai commi precedenti, il Presidente della Giunta regionale ricusa il ricevimento e fissa al depositante il termine di 24 ore per l'eventuale pre-

sentazione di altro contrassegno".

All'ultimo comma dello stesso articolo le parole "non oltre l'ottavo giorno da quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali" sono sostituite con le parole "non oltre il 37° giorno antecedente quello della votazione".

**Metto in votazione l'art. 6: è approvato a maggioranza con 9 astenuti.**

#### Art. 7

Il primo comma dell'art.19 della legge regionale 20 agosto 1952, n.24, sostituito dall'art.9 della legge regionale 18 giugno 1964, n.23 e modificato dall'art.11 della legge regionale 23 luglio 1973, n.9, è sostituito dai seguenti:

"Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate con dichiarazione firmata da non meno di 400 e non più di 600 elettori che hanno diritto di votare nel rispettivo collegio per la elezione del Consiglio regionale. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste da parte dei partiti o raggruppamenti politici che nell'ultima elezione regionale hanno presentato candidature con proprio contrassegno ed hanno ottenuto almeno un seggio di uno dei due collegi. La dichiarazione di presentazione di tali liste deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o raggruppamento politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato au-

tenticato da notaio.

La firma del sottoscrittore deve essere debitamente autenticata".

Al terzo comma dello stesso articolo è aggiunta la seguente frase:

"Nel collegio provinciale di Bolzano per ogni candidato deve essere, inoltre, indicato il gruppo linguistico di appartenenza".

**La parola al cons. Erschbaumer.**

ERSCHBAUMER (S.P.S.): Ich möchte meine Gegenstimme zu diesem Artikel ankündigen, falls derselbe die jetzige Formulierung beibehält. Die Klausel der Unterschriftenleistung diskriminiert die noch nicht im Regionalrat vertretenen Parteien gegenüber jenen, die bereits im Regionalrat vertreten sind. So wie ich die Verfassung interpretiere, müssen alle Parteien dieselben Startbedingungen haben. Das scheint hier nicht der Fall zu sein. Die Sozialdemokratische Partei Südtirols war anlässlich der Parlamentswahlen die einzige Partei in unserer Provinz, die die Unterschriftenleistung vollbringen mußte. Wir haben also selbst erlebt wie diskriminierend sich dieser Artikel auswirkt. Wie bereits gesagt, müssen alle dieselben Startbedingungen haben, ganz gleich ob es sich um Parteien handelt die bereits im Regionalrat vertreten sind oder nicht. Eine Reihe von Parteien, die noch nicht im Regionalrat vertreten sind, wird sich zur Wahl stellen und auch mit Recht, denn Wahlen sind politische Auseinandersetzungen, Meinungsbildungseinrichtungen und dergleichen. Ich stimme im Interesse dieser Parteien gegen diesen Artikel.

(Desidero annunciare il mio voto contrario a quest'articolo, qualora non venisse modificato. La clausola della raccolta delle firme discrimina i partiti attualmente non rappresentati in Consiglio regionale, rispetto a quelli, che compongono questo consesso. A mio avviso, la Costituzione sancisce che a tutti i partiti vanno riservate sin dall'inizio le stesse condizioni, ma nel caso specifico non si vuole rispettare tale principio. Alle ultime elezioni il partito social - democratico sudtirolese è stato l'unico a dover raccogliere le firme. Noi stessi abbiamo pertanto sperimentato l'effetto discriminatorio di detto articolo. Come già detto, tutti i partiti in partenza andrebbero posti sullo stesso piano e ciò indipendentemente, se si tratta di partiti rappresentati o meno nell'attuale Consiglio regionale. Alle prossime elezioni si presenteranno a buon diritto partiti non ancora rappresentati in questo consesso, poiché consultazioni elettorali sono dispute politiche, istituti di espressione politica ecc. Voterò pertanto/quest'articolo nell'interesse <sup>contro</sup> di detti partiti.)

**PRESIDENTE:** La parola all'assessore Bertorelle.

**BERTORELLE** (assessore enti locali - D.C.): Questo argomento è stato ampiamente discusso in commissione, e la richiesta presentata da un consigliere non ha trovato suffragio, non ricordo esattamente l'esito della votazione, ma mi pare che la commissione fosse quasi tutta d'accordo.

In sostanza, mentre si tende a togliere un adempimento a quei partiti che già sono presenti in Consiglio, che tradizionalmente si presentano nelle elezioni, si richiede questa presentazione del numero di sottoscrittori, che è stata poi ridotta con questa legge, per coloro che si presentano per la prima volta. E questo è un segno di una certa prudenza nei confronti di chi

volesse presentarsi così avventatamente alle elezioni senza alcuna base. Si richiede che la pubblica opinione, che gli elettori diano un minimo di suffragio attraverso le sottoscrizioni, mentre per gli altri, che già sono consolidati, si ritiene superfluo questo. Quindi non direi che si tratti di una disposizione discriminante; direi che si sono portate *viceversa* facilitazioni per la presentazione delle liste di quei partiti che tradizionalmente si presentano.

**PRESIDENTE:** Metto in votazione l'art. 7: è approvato a maggioranza con 3 voti contrari e 4 astenuti.

#### Art. 8

Alla lettera e) del primo comma dell'art.20 della legge regionale 20 agosto 1952, n.24, sostituito dall'art.10 della legge regionale 18 giugno 1964, n.23, ed integrato con gli articoli 12 e 22 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 9, sono aggiunte le seguenti parole: "e sono in possesso del requisito residenziale per l'esercizio del diritto elettorale attivo nella rispettiva circoscrizione elettorale".

Metto in votazione l'art. 8: è approvato a maggioranza con 4 astenuti.

#### Art. 9

Al primo comma dell'art.20 della legge regionale 20 agosto 1952, n.24, sostituito dall'art.11 della legge regionale 18 giugno 1964, n.23, le parole "trentacinquesimo giorno e le ore 12 del venticinquesimo giorno anteriore a quello di votazione" sono sostituite con le parole "trentaquattresimo giorno e le ore 12 del trentunesimo giorno antecedente quello della votazione".

Metto in votazione l'art. 9: è approvato a maggioranza con 6 astenuti.

Art.10

Al primo comma dell'art.21 della legge regionale 20 agosto 1952, n.24, modificato dall'art.12 della legge regionale 18 giugno 1964, n.23 e dall'art.24 della legge regionale 23 luglio 1973, n.9 le parole "entro 10 giorni" sono sostituite con le parole "entro cinque giorni".

Al terzo comma dello stesso articolo le parole "entro tre giorni dalla scadenza" sono sostituite con le parole "entro il giorno successivo alla scadenza".

Al terzo comma dello stesso articolo i numeri 2), 3) e 4) sono sostituiti dai seguenti:

- "2) accerta che le liste contraddistinte con contrassegni non depositati, identici o facilmente confondibili con contrassegni tradizionalmente usati da partiti o raggruppamenti politici o riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Consiglio regionale, siano state presentate da persone munite di delega rilasciata dal dirigente o dai dirigenti provinciali del partito o raggruppamento, ricusando il contrassegno di quelle liste per le quali manca tale requisito; ricusando altresì i contrassegni identici o facilmente confondibili con quelli depositati presso la Presidenza della Giunta regionale o con quelli di altre liste presentate in precedenza oppure riproducenti immagini o soggetti religiosi;
- 3) accerta che le liste contraddistinte con contrassegni depositati presso la Presidenza della Giunta regionale siano state presentate dalle persone designate all'atto del deposito del contrassegno, ricusando quelle liste per le quali ciò non è avvenuto;

4) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali non è stata presentata la prescritta accettazione della candidatura, con la contestuale dichiarazione di appartenenza ad un gruppo linguistico relativamente ai candidati del collegio provinciale di Bolzano, nonché i nominativi di coloro che non hanno compiuto il ventunesimo anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione e di quelli che, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, non posseggono il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di almeno quattro anni".

Dopo il terzo comma dello stesso articolo è inserito il seguente nuovo comma:

"L'Ufficio centrale circoscrizionale comunica immediatamente le decisioni ai presentatori delle liste ed in caso di ricusazione del contrassegno fissa al presentatore il termine di 24 ore per la presentazione di altro contrassegno, sulla cui ammissione l'Ufficio centrale circoscrizionale decide definitivamente nella riunione da tenersi allo scadere del termine".

Metto in votazione l'art. 10: è approvato a maggioranza con 6 astenuti.

#### Art.11

Al primo comma dell'art.22 della legge regionale 20 agosto 1952, n.24, modificato dall'art.14 della legge regionale 18 giugno 1964, n.23, le parole da "L'atto di designazione" fino a "materiale per il seggio" sono sostituite dalle seguenti: "L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli Uffici eletto-



rali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione, al Sindaco del Comune che ne dovrà curare la trasmissione ai Presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli Presidenti delle sezioni la mattina stessa delle elezioni, purchè prima dell'inizio della votazione".

**Metto in votazione l'art. 11: è approvato a maggioranza con 4 astenuti.**

#### Art.12

L'art.16 della legge regionale 23 luglio 1973, n.9, è sostituito dal seguente:

"Al Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione è corrisposto dal Comune, nel quale l'ufficio ha sede, un compenso fisso di Lire 25.000.- al lordo delle ritenute di legge. Il trattamento di missione, se dovuto, corrisponde a quello che spetterebbe ai funzionari con qualifica di dirigente superiore dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Ai funzionari pubblici con qualifica superiore spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Agli scrutatori ed al segretario è corrisposto dallo stesso Comune un compenso fisso di Lire 20.000.- al lordo delle ritenute di legge.

Al Presidente ed ai componenti del seggio speciale spetta un compenso fisso, rispettivamente, di Lire 16.000.- e Lire 12.000.- al lordo delle ritenute di legge.

Il trattamento di missione non è dovuto, oltre che nei casi di cui all'art.3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, quando le funzioni sono svolte nell'ambito del Comune di residenza anagrafica dell'incaricato.

Le spese per il compenso fisso ed il trattamento di missione corrisposti dal Comune sono rimborsate dalla Regione".

PRESIDENTE: Hier wurde ein Abänderungsantrag eingereicht, gezeichnet von den Assessoren Bertorelle, Molignoni und Müller.

E' stato presentato un emendamento a firma dei signori assessori Bertorelle, Molignoni e Müller.

Emendamento all'articolo 12 del disegno di legge:

Il primo comma del testo proposto con l'articolo 12 del disegno di legge è sostituito dal seguente:

"Al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto dal Comune, nel quale l'ufficio ha sede, un compenso fisso di lire 30.000 al lordo delle ritenute di legge. Il trattamento di missione, se dovuto, corrisponde a quello che spetterebbe ai funzionari con qualifica di dirigente superiore dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Ai funzionari pubblici con qualifica superiore spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita."

Es wurde ein weiterer Abänderungsantrag zu Artikel 12 eingereicht, gezeichnet von den Assessoren Bertorelle, Molignoni und Müller.

E' stato presentato un ulteriore emendamento all'art. 12, a firma degli assessori Bertorelle, Molignoni e Müller.

Emendamento all'articolo 12 del disegno di legge:

Il secondo comma del testo proposto con l'articolo 12 del disegno di legge è integrato con il seguente testo: "Se per causa di forza maggiore l'ufficio elettorale di sezione non abbia potuto ultimare le operazioni di scrutinio, al componente del seggio, incaricato a recapitare insieme al presidente i tre pacchi alla Cancelleria del Tribunale,

spetta inoltre, se dovuto, il trattamento di missione corrispondente a quello che spetterebbe ai funzionari con qualifica di direttore di sezione dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Al funzionario pubblico con qualifica superiore spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita".

Metto in votazione il primo emendamento preletto: è approvato a maggioranza con 8 astenuti.

Metto in votazione il secondo emendamento preletto: è approvato a maggioranza con 5 astenuti.

Metto in votazione l'art. 12: è approvato a maggioranza con 6 astenuti.

#### Art.13

I numeri 5) e 6) del primo comma dell'art.51 della legge regionale 20 agosto 1952, n.24, sostituito dall'art.40 della legge regionale 18 giugno 1964, n.23, modificato dall'art. 19 della legge regionale 23 luglio 1973, n.9 sono sostituiti dai seguenti:

- "5) forma il plico n. 1 diretto al Pretore del mandamento, contenente la lista vidimata, i tagliandi dei certificati elettorali e tutte le schede autenticate e non autenticate sopravvanzate, e lo sigilla con il bollo e con la firma di tutti i componenti l'Ufficio;
- 6) provvede immediatamente a recapitare il plico di cui al precedente n. 5) al Sindaco del Comune, il quale curerà il successivo inoltro al Pretore;".

Metto in votazione l'art. 13: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 6 astenuti.

Art.14

Il primo comma dell'art.46 della legge regionale 20 agosto 1952, n.24, sostituito dall'art.46 della legge regionale 18 giugno 1964, n.23, è sostituito con il seguente:

"Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito sono nulle, rimangono valide le prime quattro".

Il terzo comma dello stesso articolo è soppresso.

Metto in votazione l'art. 14: è approvato a maggioranza con 5 astenuti.

Art.15

Alla lettera d) del primo comma dell'art.56 della legge regionale 20 agosto 1952, n.24, sostituito dall'art.47 della legge regionale 18 giugno 1964, n.23, sono sopprese le parole "con l'assistenza del segretario o far recapitare da due componenti il seggio".

1952

Hier wurde von den Ausschußmitgliedern Bertorelle, Mognioni und Müller ein Abänderungsantrag eingereicht. Er lautet:

E' stato presentato un emendamento a firma dei componenti della Giunta Bertorelle, Mognioni, Müller, che prevede:

Il testo dell'articolo 15 del disegno di legge è sostituito dal seguente:

"Alla lettera d) del primo comma dell'articolo 56 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, sostituito dall'articolo 47 della legge regionale 18 giugno 1964, n. 23, le parole "con l'assistenza del

segretario o far recapitare da due componenti il seggio" sono sostituite dalle parole "con l'assistenza di un componente del seggio".

Metto in votazione l'art. 15 nel nuovo testo proposto dalla Giunta: è approvato a maggioranza con 7 astenuti.

#### Art.16

L'art.57 della legge regionale 20 agosto 1952, n.24, sostituito dall'art.48 della legge regionale 18 giugno 1964, n.23 è sostituito dal seguente:

"Il Presidente della sezione, al termine delle operazioni di scrutinio dichiara il risultato nel verbale dell'Ufficio elettorale di sezione e provvede quindi a:

- a) formare il plico n. 2 diretto al Pretore, contenente le schede corrispondenti a voti validi;
- b) formare il plico n.3 diretto alla Cancelleria del Tribunale, contenente un esemplare del verbale, un esemplare delle tabelle di scrutinio, le schede nulle, le schede bianche, quelle contenenti voti di lista o voti di preferenza nulli, o contestati, siano stati o no provvisoriamente attribuiti, le schede deteriorate, e quelle consegnate dall'elettore senza il bollo o ritirate all'elettore allontanato dalla cabina o rifiutatosi di entrarvi; nonchè tutte le carte e documenti relativi a proteste e reclami presentati durante lo svolgimento delle operazioni, i verbali di nomina degli scrutatori e del segretario, gli atti di designazione dei rappre-sentanti di lista, le sentenze della Corte d'Appello ed i certificati medici;
- c) formare il plico n.4 diretto alla Giunta regionale, conte-

nente un esemplare del verbale ed un esemplare delle tabelle di scrutinio;

d) formare il plico n.5 diretto al Sindaco del Comune, contenente il terzo esemplare del verbale.

Tutti i predetti plichi devono essere sigillati con il bollo dell'Ufficio, con la firma del Presidente e con quelle di almeno due scrutatori.

Tali plichi devono essere recapitati, al termine delle operazioni del seggio, dal Presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al Sindaco del Comune, il quale provvederà al sollecito inoltro agli Uffici cui sono diretti".

Metto in votazione l'art. 16: è approvato a maggioranza con 8 astenuti.

#### Art.17

Al secondo comma dell'art.57 della legge regionale 20 agosto 1952, n.24 sostituito dall'art.49 della legge regionale 18 giugno 1964, n.23 le parole "del plico di cui alla lettera a) dell'articolo precedente" sono sostituite dalle parole "del plico n.1".

Metto in votazione l'art. 17: è approvato a maggioranza con 3 astenuti.

#### Art.18

Il secondo comma dell'art.61 della legge regionale 20 agosto 1952, n.24, è sostituito dal seguente:

"E' vietato all'Ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o anche discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, sulle proteste e sugli incidenti avvenuti negli Uffici

elettorali di sezione; di modificare i risultati riportati nei verbali di sezione, a meno che non sia sorto il dubbio dell'esistenza di un errore materiale di trascrizione dalla tabella di scrutinio, nel quale caso, dopo l'accertamento della rispondenza dei risultati indicati nella tabella di scrutinio in possesso dell'Ufficio con i risultati indicati in quella depositata presso la Giunta regionale, sono da considerare validi i risultati indicati nelle tabelle di scrutinio; di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza".

Metto in votazione l'art. 18: è approvato a maggioranza con 4 astenuti.

Es wurde ein Zusatzartikel 18 bis eingereicht, unterzeichnet wiederum von den Regionalausschußmitgliedern Bertorelle, Mognioni und Müller. Er lautet:

E' stato presentato un articolo aggiuntivo 18 bis, nuovamente a firma dei componenti della Giunta Bertorelle, Mognioni e Müller, che prevede:

L'art. 65 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, sostituito dall'art. 3 della legge regionale 24 giugno 1977, n. 6, è ulteriormente sostituito dal seguente:

"Contro le deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti le operazioni elettorali per la elezione dei Consiglieri regionali e le questioni di eleggibilità o di decadenza dei Consiglieri stessi sono esperibili i ricorsi giurisdizionali previsti dalle leggi dello Stato."

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Devo una spiegazione al Consiglio del perchè della presentazione di questo emendamento. Abbiamo approvato nei giorni scorsi due leggi, che riguardavano modifiche della legge elettorale sull'elezione del Consiglio regionale. La prima però riguardava il problema

delle incompatibilità e delle ineleggibilità. Alla norma che si riferiva alle procedure, abbiamo previsto che in materia di eleggibilità e decadenza e di operazioni elettorali è ammesso ricorso, rispettivamente alla Corte d'appello e alla Corte di cassazione e al Tribunale di giustizia amministrativa e al Consiglio di Stato, per le operazioni elettorali, cioè abbiamo riprodotto la normativa precedente. Il Governo, nelle trattative intercorse in sede di approvazione delle leggi recentemente approvate dal Consiglio, ha obiettato che esisteva una disposizione di legge entrata in vigore dopo che noi avevamo approvato la nostra normativa per l'elezione del Consiglio regionale in questi ultimi anni, la quale prevede un terzo grado, cioè per la ineleggibilità e la incompatibilità introduce il ricorso in Tribunale, quindi appello in Corte di appello e quindi ricorso in Cassazione. Tre gradi giurisdizionali, mentre noi ne avevamo soltanto due. E allora la Giunta si è impegnata di portare la modifica in questa sede, e ha avvertito gli uffici governativi che stavamo per approvare un'altra modifica della legge sulle elezioni del Consiglio regionale. Ecco quindi che la norma proposta si riferisce puramente e semplicemente ai ricorsi previsti dalla legge dello Stato. Quindi per ineleggibilità e incompatibilità ricorso al Tribunale, Corte d'appello e Cassazione; per operazioni elettorali ricorso al TAR e, in seconda istanza, al Consiglio di Stato. Ecco, questa è la ragione per la quale viene presentato l'art. 18 bis.

**PRESIDENTE:** Metto in votazione l'art. 18 bis: è approvato a maggioranza con 8 astenuti.

#### Art. 19

I degenti in ospedali e case di cura ed i detenuti non privati del diritto elettorale sono ammessi a votare nel luogo di ricovero o di detenzione, purchè siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della stessa circoscrizione elettorale dove è sito l'ospedale, la casa di cura o l'istituto di detenzione, e siano in possesso del requisito residenziale per l'esercizio del diritto elettorale attivo in tale circoscrizione elettorale.



A tale effetto gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura o di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura o del direttore dell'istituto di detenzione, comprovante il ricovero o la detenzione dell'elettore, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario del luogo di cura rispettivamente del direttore dell'istituto di detenzione.

Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

- a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti per degenti e detenuti e per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nel giorno precedente le elezioni, al Presidente di ciascuna sezione il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
- b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione della avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

Gli elettori di cui al presente articolo non possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, anche dell'attestazione di cui alla lettera b) del terzo comma che, a cura del Presidente del seggio o del seggio speciale, è ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale.

Metto in votazione l'art. 19: è approvato a maggioranza con 9 astenuti.

Art.20

Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita per ogni 500 letti o frazione di 500 una sezione elettorale in cui la votazione avrà luogo secondo le norme vigenti.

Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione a cura del presidente del seggio; alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda.

Per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina, si applicano le disposizioni di cui all'articolo seguente.

Metto in votazione l'art. 20: è approvato a maggioranza con 9 astenuti.

Art.21

Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi residenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine.

La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno della votazione contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio.

Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta.

Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

I compiti del seggio, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le schede votate, raccolte in un plico, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna destinata a contenere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la commissione elettorale mandamentale, su proposta del Sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio previsto nel presente articolo, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua.

**Metto in votazione l'art. 21: è approvato a maggioranza con 8 astenuti.**

Art.22

Per gli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione sono posti, fissa, all'atto dell'insediamento del seggio, sentita la direzione sanitaria, le ore in cui nei luoghi stessi i ricoverati potranno esercitare il diritto di voto.

Nelle ore fissate, il presidente della sezione si reca nei luoghi di cura e, assistito da uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e dal segretario, e alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta, raccoglie il voto dei ricoverati curando che la votazione abbia luogo o in cabina mobile o con mezzo idoneo ad assicurare la libertà e segretezza del voto.

Dei nominativi degli elettori viene presa nota, all'atto della votazione, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna destinata a ricevere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nella apposita lista.

**Metto in votazione l'art. 22: è approvato a maggioranza con 9 astenuti.**

Art. 23

Agli elettori residenti all'estero, i quali siano rimpatriati per esercitare il diritto elettorale attivo in occasione della elezione del Consiglio regionale, è concessa una indennità per mancato guadagno nella misura fissa di Lire 20.000.

Per la corresponsione dell'indennità di cui al comma precedente la Regione si avvale del servizio economato dei Comuni ai quali gli interessati potranno rivolgersi il giorno stesso della votazione o nei due giorni seguenti. L'indennità sarà erogata su presentazione del certificato elettorale, munito del bollo dell'Ufficio elettorale di sezione presso il quale l'elettore ha espresso il voto, e dopo l'accertamento della sua qualità di elettore residente all'estero, direttamente all'interessato il quale ne rilascia ricevuta.

Le somme anticipate a tale fine dai Comuni saranno rimborsate dalla Regione sulla base di rendiconto completo delle ricevute rilasciate dagli interessati.

Metto in votazione l'art. 23: è approvato a maggioranza con 6 astenuti.

Es wurde ein zusätzlicher Artikel 24 von der Kommission vorgeschlagen. Artikel 24 lautet:

E' stato presentato un articolo aggiuntivo 24, proposto dalla commissione. L'articolo 24 recita:

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo, previsto per l'anno 1978 in lire 100 milioni, si farà fronte utilizzando l'incremento naturale del gettito dei proventi delle imposte ipotecarie percette nel territorio della Regione, relative ai beni situati nella stessa.

Metto in votazione l'art. 24: è approvato a maggioranza con 10 astenuti.

Erklärungen zur Stimmabgabe? Es hat das Wort der Abgeordnete Erschbaumer.

Dichiarazioni di voto? La parola al cons. Erschbaumer.

ERSCHBAUMER (S. P. S.): Dieser Gesetzentwurf bringt eine Reihe von Änderungen und Verbesserungen zum regionalen Wahlgesetz, wobei es sich um grundlegende Änderungen für unsere Region handelt, obwohl ein Großteil der Bestimmungen der Staatsgesetze übernommen wurde. Die Notwendigkeit der Herabsetzung des Wahlalters von 21 auf 18 Jahre entspricht nicht nur den einschlägigen staatlichen Gesetzen, sondern vor allem auch der politischen Reife der Jugend. Ich nehme an, daß die Jugend immer reifer wird, politische Entscheidungen zu treffen, Verantwortung in der Gesellschaft mitzutragen, nachdem sie immer mehr mit Aufträgen betraut wird. Wir werden es noch erleben, daß die Jugendlichen mit 16 Jahren an politischen Wahlen teilnehmen.

Die Verkürzung der Fristen des Wahlkampfes sowie die Unterschriftenleistung für diejenigen Parteien, die nicht im Regionalrat vertreten sind, ist eben - wie ich schon beim betreffenden Artikel erwähnt habe - eine Diskriminierung gegenüber jenen Parteien, die im Regionalrat vertreten sind.

Ich begrüßte in diesem Gesetz, daß die Zulassung zur Stimmabgabe der Bettlägerigen in Pflegestätten und die Gewährung einer Entschädigung für den Verdienstausfall an Wähler, die vom Ausland kommen, also unsere Heimatfernen, hineingenommen wurde.

Bei diesem Gesetzentwurf wurde wohl auf das Staatsgesetz vom Jahr 1975 und 1976 und auf die betreffenden Wahlgesetze, jedoch nicht auf das Parteienfinanzierungsgesetz oder auf den Kostenbeitrag bei Wahlen hingewiesen. Das wurde stillschweigend unterlassen. Wenn Sie sich erinnern, haben wir öfters schon dieses Problem hier im Regionalrat aufgeworfen; wir haben seinerzeit mit dem Regionalausschußpräsidenten Kessler darüber diskutiert; wir haben Verhandlungen, Gespräche geführt; wir haben mit dem Vorgänger des heutigen Präsidenten Marziani auch schon, ich möchte fast sagen, polemisiert. Und ich möchte auch heute dieses Thema wieder aufwerfen, und zwar, daß Parteien die im Regionalrat vertreten sind bei der Parteienfinanzierung ausgeschlossen werden. Bei den kommenden Wahlen sollen keine Ungleichheiten gegeben sein. Hier hätte die Region die Möglichkeit gehabt, einen Verfassungsauftrag zu erfüllen, und für alle gleiche Startbedingungen zu schaffen. Das ist leider nicht der Fall gewesen. Das möchte ich hier noch einmal als Beweis dafür hinstellen, daß

die großen Parteien alles unter sich aufteilen wollen und wenig von Demokratieverständnis halten. Hier geht die Frage an uns Abgeordneten, die wir jetzt die Verantwortung tragen für ein Gesetz, das wir hier verabschieden und auch an die Regionalratsabgeordneten, die im Jahre 1978 neu gewählt werden: Was halten wir Politiker von Demokratie und von der Gleichheit der Startbedingungen; entscheidet die Macht schon im vordemokratischen Raum? Es ist sehr gefährlich, wenn große Parteien nur unter vier Augen oder mit einem Pakt Entscheidungen treffen, bevor die Demokratie mithineinspielen kann.

In diesem Zusammenhang ist folgende Frage aufzuwerfen: Wie funktionieren überhaupt die Fraktionen dieser parlamentarischen Einrichtungen? Das ist eine Grundsatzfrage, die gestellt werden sollte. Nachdem die Provinzen, immer mehr Kompetenzen erhalten haben, ist es den Regionalrats- bzw. Landtagsabgeordneten nicht mehr möglich, in die Lage versetzt zu werden, ... Informationen zu ordnen und für bestimmte Sachbereiche zu beschaffen. Die Mehrheitsparteien müssen dafür sorgen, daß der Kontrolle das Gewicht beigemessen wird, damit die Opposition diesen Ausgleich machen kann. Das ist nicht der Fall; wir entfernen uns immer mehr von dem was man Demokratie nennt. Ich glaube, es ist Zeit, daß wir näher zu Europa kommen, daß wir Beispiele von anderen Ländern übernehmen können, daß derjenige, der die Macht in der Hand hat,



bereit ist, diese Kontrolle über sich ergehen zu lassen. Einige Punkte in diesem Gesetz sind ganz klar dahin ausgerichtet, daß die Pluralität eingeschränkt wird und das ist auch sehr gefährlich. Als ich angekündigt habe, daß ich gegen den Artikel 7 stimmen werde, haben interessanterweise die Kollegen der Kommunistischen Partei mit den konservativen Parteien gestimmt. Schon vor Jahrzehnten haben die Kommunisten versucht zusammen mit den konservativen Parteien an die Macht zu kommen. Wenn sie einmal an der Macht sind, dann bringt man sie nicht mehr weg. Überall in Europa kämpft man zuerst gegen die Sozialdemokraten und will nicht für die Demokratie eintreten, nicht für die Pluralität eintreten, nicht für den Verfassungsauftrag eintreten, wie ich es hier gesagt habe. Auch die konservativen Parteien, die hier im Regionalrat die Mehrheit bilden, lassen dahingehend zu wünschen übrig. Das scheint mir sehr gefährlich zu sein. Es muß dafür gesorgt werden, daß wir den Verfassungsauftrag und den Willen zur Demokratie nicht ganz verlieren. Also eine Warnung: Die Zukunft wird es zeigen, wohin man mit euch - mit euch sage ich -, die ihr die Macht habt, kommt.

( Il presente disegno di legge apporta una serie di modifiche e miglioramenti alla legge regionale, che disciplina le elezioni, tanto che per la nostra Regione si tratta di modifiche fondamentali, sebbene gran parte delle norme sono state recepite dalla legislazione statale. La necessità di portare l'età del voto da 21 a 18 anni non risponde soltanto alle rispettive leggi statali, ma soprattutto anche alla maturità politica dei giovani. Ritengo che la gioventù di oggi raggiunga sempre un maggiore grado di maturità per prendere decisioni politiche, per essere corresponsabili della società, in quanto ai giovani vengono conferiti sempre maggiori incarichi. Verrà il giorno, in cui i sedicenni si recheranno alle urne.

La riduzione dei termini per la campagna elettorale, come pure la raccolta delle firme per i partiti non rappresentati in Consiglio regionale rappresenta, come ho già detto durante la discussione del rispettivo articolo, una discriminazione rispetto ai partiti presenti nell'organo legislativo regionale.

E' degno di plauso il fatto che il presente disegno di legge ammetta al voto i degenti nella sede dei rispettivi nosocomi e preveda indennizzi per il mancato guadagno a favore degli elettori che provengono dall'estero, vale a dire dei nostri emigrati.

Con questo progetto di legge sono state indicate le leggi statali degli anni 1975 e 1976 ed i rispettivi provvedimenti legislativi elettorali, ma comunque non a quello concernente il fi-

nanziamento dei partiti o il contributo spese inerente le consultazioni elettorali. Tanto è stato volutamente omissivo. Se Loro Signori ricordano, detto problema è stato più volte da noi sollevato qui in Consiglio, ne abbiamo discusso a suo tempo con il Presidente della Giunta regionale Kessler, abbiamo trattato ed avviato colloqui e, vorrei dire, polemizzato con il predecessore dell'attuale Presidente Marziani. E' mio desiderio pertanto riproporre oggi tale argomento, ribadendo che in Consiglio regionale sono rappresentati partiti, che sono esclusi dal relativo finanziamento. In occasione delle prossime elezioni simili disparità andrebbero eliminate e la Regione avrebbe avuto la possibilità di adempiere agli obblighi costituzionali, creando per tutti i partiti identiche condizioni, ciò che purtroppo non è avvenuto. Questa, a mio avviso, è una prova che i grandi partiti intendono dividersi tutto fra di loro, mettendo in luce una scarsa comprensione democratica. Una domanda va quindi rivolta a noi consiglieri, che ci accingiamo ad approvare questa legge, come pure a coloro, che occuperanno questi banchi nella prossima legislatura. Come vogliamo intendere noi uomini politici la democrazia e la parità fra i partiti; il potere intende forse prendere decisioni già nella anticamera della democrazia? E' molto pericoloso, se i grandi partiti decidono quanto interessa loro a quattr'occhi e concludono patteggi prima ancora che la democrazia possa farsi sentire.

A tal proposito viene quindi spontanea la domanda: come funzionano ai gruppi politici di questi istituti parlamentari? Questa è una domanda di fondo che andrebbe posta. Siccome le Province hanno visto ampliarsi sempre più le loro competenze, il consigliere re-

gionale rispettivamente provinciale non è più in grado ad ordinare le informazioni o a procurarsele per determinati settori. I partiti di maggioranza dovrebbero dare maggior peso al controllo, affinché l'opposizione possa creare una compensazione. Ciò purtroppo non avviene e ci allontaniamo pertanto sempre più da quanto noi chiamiamo democrazia. Credo sia ora e tempo avvicinarsi di più all'Europa, per poter assumere esempi da altri Paesi e colui, che detiene il potere, accetti il controllo in parola. Alcuni punti di questa legge tendono chiaramente alla limitazione del pluralismo, la qual cosa può divenire pericolosa. All'annuncio del mio voto contrario all'articolo 7 i colleghi comunisti, e questo è interessante, hanno risposto con il voto favorevole, associandosi così ai partiti conservatori. Già alcuni decenni fa i comunisti hanno cercato di giungere al potere con i partiti conservatori, ma una volta al potere non sarà più possibile scaltarli. Ovunque in Europa si combatte la social-democrazia e non si vuole intervenire a favore della democrazia, del pluralismo, degli adempimenti costituzionali, come ho avuto modo di dire pocanzi. Anche i partiti conservatori, che formano la maggioranza del Consiglio regionale lasciano<sup>a</sup>/desiderare e tale dato di fatto mi sembra pericoloso. Dovremo essere accorti di non prendere d'occhio completamente le adempienze costituzionali e la volontà democratica. Questo è quindi un avvertimento: il futuro ci dimostrerà a che punto giungeremo con voi, che detenete il potere.)

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Tanas.

TANAS (segretario questore - F.S.D.A.): Signor Presidente, io cercherò di stare brevemente sul tema che è oggetto di approvazione adesso da parte del Consiglio regionale, cioè il disegno di legge n. 68. Devo purtroppo dire che per un impegno che ho avuto a Trento, e ho avvisato il Presidente subito nel primo pomeriggio, non sono potuto presenziare alla prima parte dei lavori. Nulla vieta però che io manifesti il mio pensiero, pensiero che ho chiarito anche in sede di commissione ed è riportato in larga parte sulla relazione presentata dalla commissione a questo disegno di legge.

Devo fare questa constatazione, signor Presidente della Giunta e signor assessore. Questa è una legge di adeguamento, non c'è niente di nuovo, eccezion fatta per quell'art. 23 con l'indennità di mancato guadagno per i nostri emigrati che vengono a votare, sul quale ho molte perplessità, perchè vorrei vedere quale mancato guadagno può avere una casalinga o un pensionato o meglio ancora un possidente, dovrebbe essere limitato a chi vive di reddito e di lavoro, eventualmente, ad ogni modo la grande perplessità che ho è che, pur essendo una legge di adeguamento, ce lo dice l'assessore e l'ha detto la Giunta, alle nuove situazioni che si sono create nello Stato italiano, - vedi maggiore età e vedi soprattutto la legge 130 dell'aprile '75 che modifica, celera, modernizza quelle che sono le procedure per la presentazione delle liste elettorali -, ebbene, in questa sede si vuole fare, si farà una discriminazione per certe parti politiche. Perchè dico questo? Perchè l'art. 1, alla lettera c) della legge 130, alla quale s'è ispirata la Giunta in tutto e per tutto, dice che le liste dei candidati di ogni collegio devono essere presentate da non meno di 350, e qua abbiamo dovuto fare 400, e non più di 700, e qua abbiamo dovuto fare 600, elettori iscritti nelle liste di collegio. "Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici, costituiti in gruppi parlamentari - è la legge nazionale - nella legislatura precedente, anche in una sola delle due Camere, oppure che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno, che abbiano ottenuto almeno un seggio in una Camera". In sede regionale abbiamo voluto togliere questa possibilità. L'emendamento presentato in commissione, signor assessore, glielo avevo spiegato, e una parte dei consiglieri l'aveva anche capito, tendeva soltanto a mettere la nostra regione o, meglio, gli elettori della nostra regione nelle stesse condizioni degli elettori delle altre regioni d'Italia, e solamente questo. Non è stato fatto. Ecco un motivo che mi lascia perplesso e per il quale io darò voto contrario a questa legge.

Ma ce n'è un altro motivo, e questo è prettamente politico, anche se non è contemperato nella legge. Nella relazione il Presidente della commissione ha voluto rilevare quello che è l'atteggiamento, il pensiero politico della S.V.P., la quale S.V.P. avrebbe intenzione politica di non vedere rappresentati in Consiglio regionale quei partiti che non raggiungono il quoziente pieno.

Per lo meno, devo ammettere che la S.V.P. ha avuto il pudore di non presentare alcun emendamento, ma è già pericoloso il fatto che simili enunciazioni politiche, simili tendenze vengano fatte, perchè allora si cerca di sopprimere quelli che sono i piccoli raggruppamenti, e voi sapete benissimo che piccoli raggruppamenti esistono.

Per questi motivi io darò voto contrario al disegno di legge.

PRESIDENTE: La parola al cons. Paris.

PARIS (D.C.): Preciso che parlo a nome del gruppo della D.C., per il quale forse non era necessario fare una dichiarazione di voto, perchè su questa legge sostanzialmente ci siamo dichiarati d'accordo, ci si adegua, ecc., come è stato detto qui. Se non che da parte di due colleghi qui si è sollevata la questione della presentazione delle liste da parte di un certo numero, indipendentemente dalla quantità di elettori. E la si è sollevata, imputando per così dire a chi ha presentato e approvato anche in sede di commissione questa soluzione, imputando un certo atteggiamento di prevaricazione o di discriminazione, come è stato detto. Qui mi pare che sia il caso di chiarire le cose, perchè se per avventura una discriminazione ci dovesse essere, sarebbe proprio quella che con l'emendamento Tanas era stata richiesta. Perchè in realtà cosa succede? Tutti i raggruppamenti politici, da che mondo è mondo, quando per la prima volta si presentano all'elettorato, debbono subire una certa verifica, chiamiamola verifica, come abbiamo usato anche nel testo della relazione, una verifica d'ordine politico, che ha la sua ragione nella necessità di controllare, di fare un minimo di accertamento se un raggruppamento politico qualsiasi ha un minimo di aggancio con la opinione pubblica, ha un minimo di aggancio con una porzione di elettorato e via discorrendo. E mi sembra strano che questo discorso della discriminazione sia fatto proprio da coloro o quanto meno anche da coloro che poi in determinate occasioni vengono a dire del grave distacco che c'è fra cosietà reale e cosietà istituzionale.

Il significato di questa norma è proprio quello di dire: se c'è una formazione politica che vuole affrontare la competizione elettorale, abbia questo minimo di verifica per accertare che non si gioca ai birilli.

TANAS (segretario questore - F.S.D.A.): Ha ragione la S.V.P.!

PARIS (D.C.): Un momento. Chi abbia ragione io non lo so. Dico che la nostra tesi è questa e ritengo che sia più che seria. Perché si vuole evitare questo momento di verifica? Io dico che la discriminazione effettiva sarebbe lì dove a taluno si potesse consentire di presentarsi alle elezioni senza questo momento di verifica. Quindi d'accordissimo sulla legge, però ci teniamo a dire che, naturalmente qui parlo a nome del gruppo della D.C., riteniamo che lo stesso principio, lo stesso criterio è stato assunto anche da altri gruppi, quelli che poi anche in commissione hanno votato in questo senso, e che proprio per evitare una discriminazione questa norma è stata da noi approvata.

E sia chiaro che quando vi si richiama la legge nazionale, non ricordo il numero, non mi si deve dire che è Vagelo. E questo non lo dico per un mio innato senso di distinzione, quanto meno tendenziale dalle soluzioni romane, quanto perchè obiettivamente alla valutazione serena di questa vicenda, che deve essere trattata con molto garbo, perchè trattasi di materia elettorale, delicatissima quindi e sulla quale le curve, le controcurve non credo possono ammettersi, quando mi si cita questo, si citerà un esempio comodo, ma non certamente un esempio o un riferimento apprezzabile. Proprio perchè lì, in sede romana hanno obiettivamente fatto una discriminazione che noi non riteniamo di poter fare. Quindi per parte della D.C. questo disegno di legge va approvato così com'è e, ripeto, ribadiamo, ritengo anche col consenso degli altri gruppi, che questo non è un fatto di discriminazione in maniera assoluta, bensì questo è un minimo di garbo e di serietà in una materia che tutta serietà richiede e tutto garbo esige.

PRESIDENTE: Wer meldet sich noch zu Wort? Niemand. Bitte um Verteilung der Stimmzettel!

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

votanti 45

33 sì

3 no

9 schede bianche.

Der Regionalrat genehmigt das Gesetz.

Wir kommen zum letzten Punkt der Tagesordnung: Gesetzentwurf Nr. 75: "Änderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz Nr. 14 vom 29. Dezember 1975: 'Ordnung der Regionalabgaben und der Abgabenzuschläge der Provinzen auf die nichtstaatlichen Konzessionen'".

Ich bitte die Regionalregierung um ihren Bericht.

Il Consiglio regionale approva la legge.

Passiamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno: Disegno di legge n. 75: "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, concernente: 'Disciplina delle tasse regionali e delle soprattasse provinciali sulle concessioni non governative'".

La parola all'assessore Molognoni per la lettura della relazione della Giunta.

MOLIGNONI (assessore finanze e patrimonio - P.S.D.I.):

La Giunta regionale col presente disegno di legge adempie all'impegno assunto in Consiglio regionale in sede di discussione della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, e propone l'introduzione del principio del silenzio accoglimento nel meccanismo procedurale previsto per i ricorsi gerarchici alla Giunta regionale, contro le decisioni del Capo dell'Ispettorato generale delle finanze, nonché il ripristino di tre voci della tariffa che erano state estrapolate a seguito del rilievo governativo.

La prima modifica corrisponde al desiderio di meglio tu



telare il cittadino, conformemente all'indirizzo moderno, contro i lunghi silenzi dell'Amministrazione.

La seconda modifica rivendica anche come provinciali, e come tali soggette alle tasse regionali, le autorizzazioni che il Presidente della Giunta provinciale rilascia in forza dell'articolo 20 dello Statuto in materia di tipografie e arti affini, nonchè di agenzie pubbliche.

Come si ricorderà, il Governo sostenne nell'ultimo rinvio del disegno di legge che l'articolo 20 non aveva tra-sferito alcunchè di competenza dallo Stato alle Province, sicchè le relative funzioni, sebbene esercitate dai Presidenti delle Giunte provinciali, rimanevano statali.

Ritiene invece la Giunta regionale che tali funzioni, in quanto statutariamente attribuite ai Presidenti delle Giunte provinciali, debbano ritenersi funzioni provinciali e esercitabili dall'organo singolo Presidente della Giunta provinciale, anzichè, come per solito, dalla Giunta. Tale particolarità tuttavia non può consentire interpretazioni che non trovano appiglio in alcuna norma statutaria che esprima una contraria volontà.

A fortiori poi, dato che tutto il costo dell'attivi-tà amministrativa fa carico sulle finanze provinciali, non pare equo che, secondo il concetto tradizionale tributario, la tassa di concessione sia percetta dallo Stato, anzichè dalla Regione e dalla Provincia in forma di soprattassa.

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Sembenotti per la lettura della relazione della II<sup>a</sup> commissione finanze.

SEMBENOTTI (P.P.T.T.):

La Commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge nella seduta del 10 giugno 1977.

L'Assessore proponente, prof. Molognoni, illustra il principio informatore del provvedimento di legge, che consiste nell'affermazione di una maggiore tutela del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione a proposito dei ricorsi alla Giunta regionale avverso le decisioni dell'Ispettorato generale delle finanze.

Altro argomento ripreso nel disegno di legge riguarda le autorizzazioni, che il Presidente della Giunta provinciale rilascia, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto, in materia di tipografie e arti affini, nonché di agenzie pubbliche.

La Commissione ha anche accolto e fatto proprio un emendamento, proposto dalla Giunta, all'articolo 3; emendamento reso necessario dopo il varo della legge regionale n. 4, testè pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

L'emendamento in parola è allegato alla presente relazione.

Il disegno di legge è stato approvato dalla maggioranza della Commissione, con una sola astensione (Sfondrini).

Si sottopone ora all'esame del Consiglio regionale.

PRESIDENTE: Die Generaldebatte ist eröffnet. Wer meldet sich zu Wort?

Il dibattito generale è aperto. Chi chiede la parola?

Ha la parola il cons. Avancini.

AVANCINI (P.S.D.I.): Signor Presidente, io debbo dare atto alla Giunta e all'assessore competente di aver mantenuto la parola, per quanto riguarda l'art. 1. Quando è stata discussa la legge n. 14 del 29 dicembre del '75, c'è stata una accesa discussione per il silenzio-rifiuto, e la Giunta, tramite l'assessore Molognoni si era impegnata ad esaminare con più attenzione la questione e a riportare in Consiglio il problema, in maniera che il cittadino venisse maggiormente tutelato e cioè che il silenzio non fosse rifiuto, ma che il silenzio rappresentasse accoglimento. In quella sede si era anche detto che c'era il pericolo che, se si fosse accolto l'emendamento Manica,

mi pare, c'era il pericolo che il Governo respingesse la legge. Ora io vorrei chiedere all'assessore se questo pericolo è decaduto, cioè se sono stati presi contatti a livello governativo per fare in modo che questa norma venga accolta e che il disegno di legge, che noi stiamo per approvare, non sia poi oggetto di ulteriori ripulse da parte del Governo.

**PRESIDENTE:** La parola all'assessore Molignoni.

**MOLIGNONI** (assessore finanze e patrimonio - P.S.D.I.): Una brevissima risposta. Grazie per il complimento che sento di meritare, soprattutto perchè questa legge non solo è stata presentata e respinta una volta dal Governo, ma addirittura è stata respinta anche in Consiglio per mancanza del numero legale. Non vorrei si ripettesse la stessa cosa quest'oggi, e badate che abbiamo dovuto aspettare sei mesi a ripresentarla, quindi è veramente mantenere la parola, compagno Avancini, hai ragione. Per quanto riguarda i pericoli per la ripulsa, assolutamente non prendo impegno di sorta, perchè non abbiamo la benchè minima garanzia che il governo non la respinga. Ma io ho detto e ripeto in questa sede che con questa legge si deve, semmai, andare alla Corte Costituzionale per avere una decisione definitiva e che ci tranquillizzi sotto tutti i punti di vista.

**PRESIDENTE:** Die Generaldebatte ist geschlossen. wir stimmen ab über den Übergang zur Sachdebatte. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltung? Der Übergang ist einstimmig genehmigt.

Il dibattito generale è chiuso. Votiamo per il passaggio alla discussione articolata. Chi è favorevole? Contrari? Astensioni? Il passaggio è approvato all'unanimità.

#### Art. 1

Il terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14 è sostituito dal seguente:

"Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, senza che sia stata comunicata al ricorrente la relativa decisione, il ricorso si intende accolto."

Metto in votazione l'art. 1: è approvato all'unanimità.

### Art. 2

Il Titolo VI della tariffa annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14: "Agenzie pubbliche - Commercio di cose antiche", è sostituito dal seguente: "Altre autorizzazioni di polizia".

Metto in votazione l'art. 2: è approvato a maggioranza con 3 astenuti.

### Art. 3

Dopo il Titolo XI della tariffa annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, è inserito il nuovo:

n° d'ord.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Not e
	TITOLO XII		
	Licenze di P.S. rilasciate in forza dell'articolo 20 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670		
66	Licenza provinciale di pubblica sicurezza per l'esercizio delle arti tipografiche, litografica, fotografica o un'altra qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica di carattere, disegni, figure come quella degli avvisi, delle figure e dei disegni luminosi, la scrittura		Per ogni singola attività indicata nell'articolo 111 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e nell'articolo 197 del relativo regolamento, occorre apposita licenza, e ove con unica licenza si autoriz-

67	<p>razione a macchina, la riproduzione al poligrafico o al ciclostile, e qualsiasi altro mezzo anche parlato, acustico o visivo idoneo alla divulgazione del pensiero a sensi dell'articolo 111 del testo unico di pubblica sicurezza e dell'articolo 197 del relativo regolamento:</p> <p>1) <u>tassa di rilascio</u>..... 52.000  2) <u>tassa di rinnovo</u>..... 13.000</p> <p>Licenza provinciale, prescritta dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per aprire o condurre agenzie pubbliche di prestiti sopra pegni:</p> <p><u>tassa di rilascio e di rinnovo</u>..... 65.000</p>	<p>za l'esercizio, da parte della stessa persona o nello stesso locale, di attività distinte e separate che non siano complementari o sussidiarie, è dovuta la controindicata <u>tassa di concessione per ogni distinta e separata attività</u>.</p> <p>Per i fotografi e tipografi artigiani, senza dipendenti, la <u>tassa di rilascio</u> è ridotta a lire 13.000.=</p>
----	--	--

n° d'ord.	Indicazione degli atti soggetti a <u>tassa</u>	Ammontare della <u>tassa</u>	N o t e
68	<p>Licenza provinciale prescritta dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per aprire o condurre agenzie di affari, quali che ne siano l'oggetto e la durata:</p> <p><u>tassa di rilascio e di rinnovo</u>.....</p>	65.000	

Metto in votazione l'art. 3: è approvato all'unanimità.

Art. 4

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della legge sul Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Metto in votazione l'art. 4: è approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Erklärungen zur Stimmabgabe? Keine. Bitte um Verteilung der Stimmzettel!

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

votanti 46

39 sì

1 no

6 schede bianche.

Der Regionalrat genehmigt das Gesetz.

Die Sitzung ist geschlossen. Die Tagesordnung ist erschöpft.

Der Regionalrat wird zur gegebenen Zeit einberufen werden.

Il Consiglio regionale approva la legge.

La seduta è tolta. L'ordine del giorno è esaurito. Il Consiglio regionale sarà convocato a domicilio.

(Ore 17.07).